SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1990, n. 370.

Celebrazione del 750° anniversario dell'Università degli studi di Siena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del 750° anniversario della sua fondazione, è concesso all'Università degli studi di Siena un contributo straordinario di lire 1 miliardo nell'anno 1990, da destinarsi al funzionamento del comitato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1989, e integrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1989, e ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio e attività editoriali connessi con la ricorrenza.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

Art. 3.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuati, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'Università di Siena per le celebrazioni del suo 750° anniversario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 150.000.

2. Le liberalità a favore dell'Università di Siena effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma 1, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena nel periodo e per i fini di cui al comma 1 sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purché risultino da idonea documentazione.

Art. 4.

1. All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, quota dell'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e [illegible] restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3.

— Il testo del secondo comma, lettera *c)*, dell'art. 60 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«*Sono inoltre deducibili:*

(omissis);

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamentenon superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato».

La disposizione soprariportata (con identica formulazione) è stata recepita ora dall'art. 65, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4492):

Presentato dall'on. AMATO ed altri il 17 gennaio 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 17 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 4 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 3 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2476):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 16 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 31 ottobre 1990 e approvato il 21 novembre 1990.

90G0420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 371.

Regolamento recante esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, con il quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione alla convenzione internazionale sulle linee di carico delle navi mercantili, fatta a Londra il 5 aprile 1966;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 5

PROTOCOLE DE 1988 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE.

Les Parties au present protocole,

Etant Parties à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966,

Reconnaissant que ladite Convention contribue de manière appréciable à l'amélioration de la sécurité des navires et des biens en mer ainsi que de la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires,

Reconnaissant egalement la nécessité d'améliorer encore les dispositions techniques de ladite Convention,

Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire d'introduire dans la Convention susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes d'autres instruments internationaux,

Estimant que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier.

Obligations générales

1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux dispositions du présent Protocole et de ses Annexes, qui font partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence a ses Annexes.

2. Les dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommée «la Convention»), à l'exception de l'article 29, s'appliquent entre les Parties au présent Protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

3. Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

Article II.

Certificate existants

1. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, tout certificat international de franc-bord, qui est en cours de validité au moment où le présent Protocole entre en vigueur à l'égard du Gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, reste valable jusqu'à sa date d'expiration.

2. Une Partie au présent Protocole ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'adoptée le 5 avril 1966.

Article III.
Communication de renseignements

Les Parties au présent Protocole s'engagent à communiquer au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée «l'Organisation») et à déposer auprès de lui:

a) le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application du présent Protocole;

b) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom en ce qui concerne les lignes de charge, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l'autorisation ainsi accordée; et

c) un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles, conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article IV.
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au Siège de l'Organisation, du 1er mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3. Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'une signature sans réserve, d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, accepté la Convention ou qui y ont adhéré.

Article V.
Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies:

a) au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50% du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ont exprimé leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions de l'article IV, et

b) les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont remplies,

sous réserve que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant le 1er février 1992.

2. A l'égard des Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole après que les conditions de son entrée en vigueur ont été réunies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette date est postérieure.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.

4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole ou, entre les Parties au présent Protocole, un amendement à la Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VI, s'applique au Protocole ou à la Convention sous leur forme modifiée.

Article VI.
Amendements

1. Le présent Protocole et, entre les Parties au présent Protocole, la Convention peuvent être modifiés par l'une ou l'autre des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

2. Amendements après examen par l'Organisation:

a) Tout amendement proposé par une Partie au présent Protocole est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention six mois au moins avant son examen.

b) Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen.

c) Les Etats qui sont Parties au présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.

d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa *c)* (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.

e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa *d)*, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties au présent Protocole pour acceptation.

f) i) Un amendement à l'article ou à l'Annexe *A* du présent Protocole ou, entre les Parties au présent Protocole, un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties au présent Protocole.

ii) Un amendement à l'Annexe *B* du présent Protocole ou, entre les Parties au présent Protocole, un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté:

aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties au présent Protocole pour acceptation; ou

bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.

Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 su moins du tonnage brut de l'ensemble des flottes de navires de commerce de toutes les Parties, notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

g) i) Un amendement visé à l'alinéa *f)* i) entre en vigueur à l'égard des Parties au présent Protocole qui l'ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date six mois après son acceptation par cette Partie.

ii) Un amendement visé à l'alinéa *f)* ii) entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à cet alinéa et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la data à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendément, toute Partie pourra notifier au Secrétaire général de l'Organisation qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

3. Amendement par une conférence

a) A la demande d'une Partie au présent Protocole appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner les amendements au présent Protocole et à la Convention.

b) Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties pour acceptation.

c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas *f)* et *g)* du paragraphe 2, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des référence à la conférence.

4. *a)* Une Partie au présent Protocole ayant accepté un amendement visé à l'alinéa *f)* ii) du paragraphe 2 qui est entré en vigueur n'est pas tenue d'étendre le bénéfice du présent Protocole pour ce qui est des certificats délivrés à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat Partie qui a, conformément à cet alinéa, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, dans la mesure où ces certificats s'appliquent à des points qui sont visés par l'amendement en question.

b) Une partie au présent Protocole ayant accepté un amendement visé à l'alinéa *f)* ii) du paragraphe 2 qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice du présent Protocole pour ce qui est des certificats délivrés à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat Partie qui a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'alinéa *g)* ii) du paragraphe 2, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement.

5. Sauf disposition expresse contraire, tout amendement fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.

6. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu de l'alinéa *g)* ii) du paragraphe 2 doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties au présent Protocole de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties au présent Protocole de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Article VII.

Dénonciation

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment aprés l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Une telle dénonciation prend effett à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément au paragraphe 3) de l'article 30 de la Convention.

Article VIII.

Dépositaire

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation (dénommé ci-après «le dépositaire»).

2. Le dépositaire:

a) informe les Gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent:

i) de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

iii) du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux Gouvernements de tous les Etats qui l'ont signé ou qui y adhèrent.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article IX.

Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

FAIT A LONDRES ce onze novembre mil neuf cent quatre-vingt huit.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

ANNEXE *A*

AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS AUX ARTICLES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE.

Article 2 *(Définitions)* — Remplacer le texte actuel du paragraphe 8) par ce qui suit:

«8) La "longueur" utilisée est égale à 96% de la longueur totale de la flottaison située à una distance au-dessus de la quille égale à 85% du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l'étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85% du creux minimal sur quille, l'extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l'étrave doivent l'une et l'autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l'extrémité arrière de la partie concave de l'étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue».

Ajouter un nouveau paragraphe 9), libellé comme suit:

«9) La "date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent».

Articles 3, 12 16 et 21 — Dans le texte actuel de ces articles, supprimer toutes les références à «(1966)» se rapportant au Certificat international de franc-bord.

Article 4 *(Camp d'application)* — Remplacer le texte actuel du paragraphe 3) par ce qui suit:

«3) Sauf disposition expresse contraire, les règles qui font l'objet de l'Annexe I s'appliquent aux navires neufs».

Article 5 *(Exceptions)* — A l'alinéa *c)* du paragraphe 2), remplacer les mots «Punta Norte» par les mots «Punta Rasa (Cap San Antonio)».

Article 13 *(Visites, inspections et apposition de marques)* — Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

«Visites et apposition de marques»

Dans le texte, aux lignes 1, 4, 7 et 8, remplacer «Visite(s), inspection(s) et apposition(s) de marques» par «visite(s) et apposition(s) de marques».

Article 14 *(Visites et inspections initiales et périodiques des navires)* — Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

«Visites initiales, annuelles et de renouvellement»

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«1) Tout navire est soumis aux visites définies ci dessous:

a) Une visite initiale avant la mise en service d navire, qui comprend une inspection complète de structure et de ses équipements pour tout ce qui relève d

la présente Convention. Cette visite permet de s'assurer que les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles définis par l'Administration, mais au moins une fois tous les cinq ans, sauf lorsque les paragraphes 2), 5), 6) et 7) de l'article 19 sont applicables, qui permet de s'assurer que la structure, les équipements, les aménagemets, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

c) Une visite annuelle, effectuée dans les trois mois qui suivent ou qui précèdent la date anniversaire de la délivrance du certificat, qui permet de s'assurer:

i) que la coque ou les superstructures n'ont pas subi de modifications de nature à influer sur les calculs servant à déterminer la position de la ligne de charge;

ii) que les installations et appareils pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge at les moyens d'accès aux locaux de l'équipage sont en bon état d'entretien;

iii) que les marques de franc-bord sont indiquées de manière correcte et permanente;

iv) que les renseignements prescrits à la règle 10 sont fournis.

2) Les visites annuelles auxquelles il est fait référence à l'alinéa *c)* du paragraphe 1 ci-dessus doivent être mentionnées sur le Certificat international de franc-bord ou sur le Certificat international d'exemption pour le franc-bord accordé à un navire exempté en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention.

Article 16 *(Délivrance des certificats)* — Supprimer le paragraphe 4).

Article 17 *(Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement)* — Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

«Délivrance ou visa d'un certificat par un autre gouvernement»

Remplacer le texte actuel du paragraphe 1 par ce qui suit:

«1) Un Gouvernement contractant peut, à la requête d'un autre Gouvernement contractant, faire visiter un navire et, s'il estime que les dispositions de la présente Convention sont observées, il délivre au navire un certificat international de franc-bord ou en autorise la délivrance et, s'il y a lieu, appose un visa de prorogation sur ce certificat à bord du navire ou autorise l'apposition d'un tel visa, conformément aux dispositions de la présente Convention».

Au paragraphe 4), supprimer «(1966)».

Article 18 *(Forme des certificats)* — Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«Les certificats sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'Annexe III de la présente Convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l'une de ces langues».

Article 19 *(Durée de validité des certificats)* — Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

«Durée et validité des certificats»

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«1) Le Certificat international de franc-bord est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.

2) *a)* Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1), lorsque la visite de renouvellement est effectuée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant.

b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant.

c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

3) Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1), à condition que les visites annuelles spécifiées à l'article 14, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.

4) Si, aprés la visite de renouvellement prévue au paragraphe 1) *b)* de l'article 14, il ne peut être délivré de nouveau certificat au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'agent ou l'organisme qui effectue la visite peut proroger la validité dudit certificat pour une période qui ne doit pas excéder cinq mois. Cette prorogation est consignée sur le certificat et elle n'est accordée que si aucune modification de nature à affecter le franc-bord n'a été apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons.

5) Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un

navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant que la prorogation ait été accordée.

6) Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformement aux dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nuoveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

7) Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 5 et 6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

8) Lorsqu'une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à l'article 14:

a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée;

b) la visite annuelle suivante prescrite par l'article 14 doit avoir lieu aux intervalles stipulés par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire;

c) la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles soient effectuées de telle sorte que les intevalles maximaux entre les visites prescrits par l'article 14 ne soient pas dépassés.

9) Le Certificat international de franc-bord cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants:

a) si la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications matérielles d'une importance telle qu'il devient nécessaire de lui assigner un franc-bord plus élevé;

b) si les installations et dispositifs mentionnés au paragraphe 1) *c)* de l'article 14 ne sont pas maintenus en état de fonctionner;

c) si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été soumis à la visite prévue au paragraphe 1) *c)* de l'article 14;

d) si la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci ne présente plus la sécurité voulue.

10) *a)* La durée de validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré par une Administration à un navire bénéficiant des dispositions du paragraphe 2) de l'article 6 ne doit pas excéder cinq ans. Ce certificat est soumis à une procédure de renouvellement, de visas, de prorogation et d'annulation semblable à celle prévue par le présent article pour le Certificat international de franc-bord.

b) La validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré à un navire bénéficiant d'une exemption au titre du paragraphe 4) de l'article 6 est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel ce certificat est délivré.

11) Tout certificat délivré à un navire par une Administration cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.»

Article 21 *(Contrôle)* — Au paragraphe 1) *c)*, remplacer «paragraphe 3)» par «paragraphe 9)».

ANNEXE *B*

AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS AUX ANNEXES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE.

Annexe 1

RÈGLES POUR LA DETERMINATION DES LIGNES DE CHARGE

Chapitre I - GENERALITES

Règle 1. *(Solidité de la coque)* — Dans le titre, remplacer les mots «Solidité de la coque» par les mots «Solidité du navire».

Dans la première phrase de la règle, remplacer les mots «de la coque» par les mots «du navire».

Règle 2. *(Application)* — Ajouter les nuoveaux paragraphes 6) et 7) ci-après:

«6) La règle 22 2) et la règle 27 s'appliquent uniquement aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à la date à laquelle le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge entre en vigueur ou après cette date.

7) Les navires neufs, autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6), doivent satisfaire soit à la règle 27 de la présente Convention (telle que modifiée), soit la règle 27 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (telle qu'adoptée le 5 avril 1966), selon la décision de l'Administration».

Règle 3. *(Définitions des termes utilisés dans les Annexes)* — Remplacer le texte actuel du paragraphe 1) par ce qui suit:

«1) Longueur. La longueur (L) est égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85% du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance

entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l'étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85% du creux minimal sur quille, l'extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l'étrave doivent l'une et l'autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l'extrémité arrière de la partie concave de l'étrave (au-dessus de cette flottaison) Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue».

Règle 5. *(Marque de franc-bord)* — Dans la dernière phrase de la règle, supprimer «(figure 2)».

Règle 9. *(Vérification des marques)* — La mention «(1966)» relative au Certificat international de franc-bord est supprimée.

Chapitre II - CONDITIONS D'ASSIGNATION DU FRANC-BORD

Règle 10. *(Renseignements à fournir aux capitaines)* — Remplacer le texte existant du paragraphe 2) par ce qui suit:

«2) Tout navire qui n'est pas tenu, en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur, d'être soumis, après son achèvement, à un essai de stabilité, doit:

a) être soumis à un tel essai; le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité sont alors déterminés pour le navire lège;

b) mettre à la disposition du capitaine, sous une forme approuvée, tous les renseignements fiables dont celui-ci a besoin pour pouvoir obtenir, d'une manière simple et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans toutes les conditions pouvant se présenter en service normal;

c) toujours avoir à bord les informations approuvées relatives à sa stabilité ainsi que les documents prouvant que ces informations ont été approuvées par l'Administration;

d) sous réserve de l'accord de l'Administration, être dispensé après son achèvement d'un essai de stabilité, si l'on dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi de manière jugée satisfaisante par l'Administration que ces éléments de base permettent d'avoir des renseignements fiables en ce qui concerne la stabilité du navire».

Règle 15. *(Ecoutilles fermées par des panneaux mobiles et rendues étanches aux intempéries par des prélarts et des dispositifs à tringles)* — Dans la dernière phrase du paragraphe 5), ajouter le mot «linéaire» après «interpolation».

Règle 22. *(Dalots, prises d'eau et décharges)* — A la quatrième ligne de la première phrase du paragraphe 1), insérer ce qui suit entre les mots «doivent» et «être»: «, sous réserve des dispositions du paragraphe 2),».

Ajouter le paragraphe suivant au texte existant:

«2) Les dalots traversant le bordé extérieur à partir de superstructures fermées utilisées pour le transport de cargaisons ne sont autorisés que lorsque le livet du pont de franc-bord n'est pas immergé à un angle de gîte de 5°, d'un bord ou de l'autre. Dans les autres cas, l'assèchement doit se faire vers l'intérieur du navire, conformément aux prescriptions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur».

Les paragraphes 2) à 5) existants deviennent les paragraphes 3) à 6).

Dans le paragraphe 4) (numerotation modifiée), remplacer «paragraphe 1)» par «paragraphe 2)».

Dans la première phrase du paragraphe 6) (numérotation modifiée), remplacer les mots «Tous les clapets et autres dispositifs fixés sur la coque» par les mots «Tous les dispositifs fixes sur la coque et les clapets».

Règle 23. *(Hublots)* Au paragraphe 2) de la règle, remplacer les mots «flottaison en charge» par les mots «ligne de charge d'été (on la ligne de charge d'été pour transport de bois en pontée, s'il en a été assigné une)».

Règle 24. *(Sabords de décharge)* — Dans la première phrase du paragraphe 2), remplacer les mots «section calculée» par les mots «section calculée de la manière prévue au paragraphe 1) de la présente règle».

Dans la deuxième phrase du paragraphe 2), ajouter le mot «linéaire» après «interpolation».

Chapitre III - FRANCS-BORDS

Règle 27. *(Types de navires)* — Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«1) Pour le calcul du franc-bord, les navires sont divisés en deux types *"A"* et *"B"*

Type *"A"*

2) un navire du type *"A"* est un navire:

a) qui est conçu pour transporter uniquement des cargaisons liquides en vrac;

b) dont le pont exposé a una très grande étanchéité et n'est pourvu que d'ouvertures d'accès de faibles dimensions aux compartiments à cargaison, ces ouvertures étant fermées par des panneaux en acier, ou en un matériau équivalent, munis de garnitures étanches à l'eau;

c) dont les compartiments à cargaison chargés ont une faible perméabilité.

3) Un navire du type *"A"* de plus de 150 mètres de longueur, auquel il a été assigné un franc-bord inférieur à celui prévu pour un navire du type *"B"*, doit, lorsqu'il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe 11), pouvoir résister à l'envahissement d'un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95%, à la suite d'une avarie définie au paragraphe 12 et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe 13). Dans un navire de ce type, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85%.

4) On assigne à un navire du type *"A"* un franc-bord de base qui n'est pas inférieur à celui qui figure dans la table *A* de la règle 28.

Type *"B"*

5) Tous les navires qui ne satisfont pas aux dispositions des paragraphes 2) et 3) applicables aux navires du type *A* sont considérés comme appartenant au type *"B"*

6) Aux navires du type *"B"* dont les panneaux d'écoutilles situés dans des emplacements de la catégorie 1 sont conformes aux prescriptions de la règle 15, à l'exception toutefois du paragraphe 7) de ladite règle, il est assigné un franc-bord calculé d'après les valeurs indiquées à la table de base *B* de la règle 28 majorées des valeurs figurant au tableau suivant:

Augmentation du franc-bord par rapport au franc-bord de base pour les navires du type "B" *dont les panneaux d'écoutille ne sont pas conformes à la règle 15 7) ou à la règle 16.*

Longueur du navire (mètres)	Augmentation du franc-bord (millimètres)	Longueur du navire (mètres)	Augmentation du franc-bord (millimètres)	Longueur du navire (mètres)	Augmentation du franc-bord (millimètres)
108 et au-dessous	50	139	175	170	290
109	52	140	181	171	292
110	55	141	186	172	294
111	57	142	191	173	297
112	59	143	196	174	299
113	62	144	201	175	301
114	64	145	206	176	304
115	68	146	210	177	306
116	70	147	215	178	308
117	73	148	219	179	311
118	76	149	224	180	313
119	80	150	228	181	315
120	84	151	232	182	318
121	87	152	236	183	320
122	91	153	240	184	322
123	95	154	244	185	325
124	99	155	247	186	327
125	103	156	251	187	329
126	108	157	254	188	332
127	112	158	258	189	334
128	116	159	261	190	336
129	121	160	264	191	339
130	126	161	267	192	341
131	131	162	270	193	343
132	136	163	273	194	346
133	142	164	275	195	348
134	147	165	278	196	350
135	153	166	280	197	353
136	159	167	283	198	355
137	164	168	285	199	357
138	170	169	287	200	358

Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s'obtiennent par interpolation linéaire.

Les francs-bords des navires d'une longueur supérieure à 200 mètres sont fixés par l'Administration.

7) Aux navires du type *"B"* dont les écoutilles situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de panneaux conformes aux prescriptions de la règle 15 7) ou de la règle 16, sauf dispositions contraires des paragraphes 8) à 13) inclus de la présente règle, il est assigné des francs-bords conformes à ceux de la table B de la règle 28.

8) Aux navires du type *"B"* de plus de 100 mètres de longueur, il peut être assigné un franc-bord inférieur à celui prévu au paragraphe 7), à condition que l'Administration considère que, compte tenu du montant de la réduction:

a) les mesures prises pour la protection de l'équipage sont satisfaisantes;

b) les dispositifs de décharges sont adéquats;

c) les écoutilles situées dans les emplacements des catégories 1 et 2 sont pourvues de panneaux répondant aux dispositions de la règle 16 et sont suffisamment solides; un soin spécial doit être apporté aux dispositions prises pour l'étanchéité et l'assujettissement;

d) le navire pourra, lorsqu'il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe 11), résister à l'envahissement d'un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95%, à la suite d'une avarie définie au paragraphe 12), et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe 13). Si le navire a plus de 150 mètres de longueur, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85%.

9) Pour le calcul des francs-bords des navires du type *"B"* qui satisfont aux prescriptions des paragraphes 8), 11), 12 et 13), on ne diminue pas la valeur indiquée à la table B de la règle 28 de plus de 60% de la différence des valeurs indiquées aux tables B et A pour les navires de la longueur considérée.

10) *a)* La diminution mentionnée au paragraphe 9) peut être augmentée jusqu'à concurrence de 100% de la différence entre les valeurs indiquées aux tables B et A de la règle 28 si le navire satisfait aux prescriptions prévues:

i) à la règle 26, à l'exception du paragraphe 4), comme s'il s'agissait d'un navire du type *"A"*;

ii) aux paragraphes 8), 11) et 13) de la présente règle; et

iii) au paragraphe 12) de la présente règle, étant entendu que, sur la longueur du navire, l'une quelconque des cloisons transversales sera supposée endommagée, de telle sorte que deux compartiments adjacents dans le sens longitudinal soient envahis simultanément; toutefois, cette avarie ne touchera pas les cloisons constituant les limites d'un compartiment de machines.

b) Si le navire a plus de 150 mètres de longueur, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85%.

Etat initial de chargement

11) L'état initial de chargement avant envahissement est déterminé comme suit:

a) Le navire est chargé à sa ligne de charge d'été et supposé sans assiette.

b) Dans le calcul de la hauteur du centre de gravité, on applique les principes suivants:

i) Le navire transporte une cargaison homogène.

ii) Tous les compartiments à cargaison, sauf ceux qui sont mentionnés au sous-alinéa iii), mais y compris les compartiments destinés à être partiellement remplis, sont considérés comme entièrement remplis, sauf dans le cas de cargaisons liquides où chaque compartiment est considéré comme rempli à 98%.

iii) Si le navire est destiné à être exploité à sa ligne de charge d'été avec des compartiments vides, ces compartiments sont considérés comme vides à condition que la hauteur du centre de gravité ainsi calculée ne soit pas inférieure à celle obtenue en application du sous-alinéa ii).

iv) On considère comme remplis à 50% de leur capacité totale toutes les citernes et tous les espace équipés pour contenir des liquides et approvisionnements consommables au cours du transport. On suppose que, pour chaque type de liquide, une paire de citernes latérales au moins ou une seule citerne axiale présente une carène liquide maximale et l'on choisit la citerne ou la combinaison de citernes dont l'effet des carènes liquides est le plus important; dans chaque citerne, le centre de gravité du contenu est considéré comme étant au centre de la citerne. Les autres citernes son supposées entièrement vides ou entièrement remplies et la répartition des liquides consommables au cours du transport entre ces citernes est effectuée de façon à obtenir la plus grande hauteur possible du centre de gravité au-dessus de la quille.

v) Il est tenu compte de l'effet maximal des carènes liquides à un angle de gîte de 5° au plus dans chaque compartiment contenant des liquides, conformément aux dispositions du sous-alinéa ii), exception faite des compartiments contenant des liquides consommables au cours du transport, conformément aux dispositions du sous-alinéa iv).

On peut également utiliser l'effet réel des carènes liquides, à condition que les méthodes de calcul retenues soient acceptées par l'Administration.

vi) Les poids sont calculés sur la base des valeurs suivantes pour les poids spécifiques:

eau salée	1,025
eau douce	1,000
fuel oil	0,950
huile diesel	0,900
huile de graissage	0,900

Hypothèses relatives aux avaries

12) En ce qui concerne la nature des avaries, on adopte les hypothèses suivantes:

a) Dans tous les cas, l'avarie s'étend verticalement depuis la ligne de référence sans limitation vers le haut.

b) L'étendue transversale de l'avarie est égale à la plus petite des deux valeurs: B/5 ou 11,5 mètres; elle est mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement au plan longitudinal axial, au niveau de la ligne de charge d'été.

c) Si une avarie d'une étendue inférieure à celle spécifiée aux alinéas *a)* et *b)* entraîne des conditions plus sévères, cette avarie réduite est adoptée comme hypothèse.

d) Sauf dispositions contraires prévues à l'alinéa *a)* du paragraphe 10), l'envahissement est limité à un seul compartiment situé entre des cloisons transversales adjacentes, à condition que la limite longitudinale du compartiment vers l'axe du navire ne soit pas située à l'intérieur des limites de l'étendue transversale de l'avarie hypothétique. Les cloisons transversales constituant les limites des citernes latérales, qui ne s'étendent pas sur toute la largeur du navire, sont supposées ne pas être endommagées, à condition qu'elles aient une longueur supérieure à l'étendue transversale de l'avarie définie à l'alinéa *b)*.

Si une cloison transversale présente des baionnettes ou des niches de moins de 3 mètres de longueur et situées à l'intérieur des limites de l'avarie dénnie à l'alinéa *b)*, on peut considérer cette cloison transversale comme intacte et les compartiments adjacents peuvent être envahissables isolément. Si toutefois, dans les limites de l'avarie hypothétique, une cloison transversale présente une baïonnette ou une niche de plus de 3 mètres de longueur, les deux compartiments adjacents à cette cloison sont considérés comme envahis. Aux fins de la présente règle, la baïonnette formée par la cloison du coqueron arrière et le plafond de la citerne du coqueron arrière n'est pas considérée comme une baíonnette.

e) Si une cloison transversale principale est située dans les limites de l'étendue transversale de l'avarie hypothétique et présente une niche de plus de 3 mètres de longueur au droit d'un double fond ou d'une citerne latérale, le double fond ou les citernes latérales contigus à la partie de la cloison transversale principale qui présente une niche sont considérés comme envahis simultanément. Si cette citerne latérale possède des orifices de communication avec une ou plusieurs cales, tels que des orifices d'alimentation en grain, celles-ci sont également considérées comme envahies simultanément. De même, si à bord d'un navire destiné au transport de cargaisons liquides une citerne latérale possède des orifices de communication avec des compartiments adjacents, ceux-ci sont considérés comme vides et envahis simultanément. Cette disposition s'applique même si ces orifices sont munis de dispositifs de fermeture, sauf lorsqu'il s'agit de vannes à glissière installées sur les cloisons qui séparent des citernes et actionnées depuis le pont. Les couvercles de trous d'homme munis de boulons à intervalles rapprochés sont considérés comme équivalant à une cloison sans orifice, sauf dans le cas d'orifices ménagés dans les citernes latérales supérieures leur permettant de communiquer avec les cales.

f) Lorsque l'envahissement de deux compartiments quelconques adjacents dans le sens longitudinal est envisagé, la distance qui sépare les cloisons principales transversales étanches à l'eau doit être d'au moins 1/3 $L^{2/3}$ ou 14,5 mètres, si cette dernière valeur est inférieure, pour que ces cloisons puissent être considérées comme efficaces. Lorsque des cloisons transversales sont séparées par une distance inférieure, on suppose qu'une ou plusieurs de ces cloisons n'existent pas pour obtenir la distance minimale entre les cloisons.

Etat d'équilibre

13) L'état d'équilibre aprés envahissement est jugé satisfaisant:

a) Si la flottaison finale après envahissement, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, est située au-dessous du can inférieur de toutes le ouvertures par lesquelles un envahissement progressif des fonds pourrait se produire. Parmi ces ouvertures, on comprend les tuyaux de dégagement d'air, les manches à air et les ouvertures qui sont fermées au moyen de portes étanches aux intempéries (même si elle sont conformes aux dispositions de la règle .12) ou de panneaux d'écoutilles (même s'ils sont conformes aux dispositions de la règle 16 ou de la règle 19 4). On peut exclure les ouvertures fermées au moyen de couvercles de trous d'homme et de bouchons à plat pont (conformes aux dispositions de la règle 18), de panneaux d'écoutilles de chargement du type décrit à la règle 27 2), de portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance et de hublots de type fixe (conformes aux dispositions de la règle 23). Toutefois, dans le cas des portes séparant un local de machines principales d'un compartiment de l'appareil à gouverner les portes étanches à l'eau peuvent etre d un type a charnieres a fermeture rapide qui est maintenu fermé en mer lorsque les portes ne sont pas utilisées, à condition que le seuil inférieur de ces portes se trouve au-dessus de la ligne de charge d'été.

b) Si, lorsque des tuyauteries, des conduits ou des tunnels sont situés dans les limites de l'avarie définie au paragraphe 12) *b)*, des dispositions sont prises afin d'éviter qu'un envahissement progressif ne s'étende par leur intermédiaire à d'autres compartiments que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d'avarie.

c) Si l'angle de gîte résultant d'un envahissement assymétrique ne dépasse pas 15° Un angle de gîte de 17° peut être eccepté si aucune partie du pont n'est immergée.

d) Si la distance métacentrique après envahissement est positive.

e) Si une partie quelconque du pont située en dehors du compartiment supposé envahi dans un cas particulier d'avarie est immergée, ou si l'on a des doutes quant à la marge de stabilité après envahissement, auquel cas la stabilité résiduelle. doit être étudiée. Elle peut être considérée comme suffisante si l'arc de la courbe des bras de levier de redressement mesure a moins 20 degrés à partir de la position d'équilibre et si le bras de levier de redressement maximal est égal à 0,1 mètre au moins à l'intérieur de cet arc. L'aire sous-tendue par cet arc de la courbe des bras de levier de redressement ne doit pas être inférieure à 0,0175 m. rad. L'Administration tient compte du risque présenté par les ouvertures protégées ou non protégés qui peuvent être temporairement immergées dans les limites de l'arc de stabilité résiduelle.

f) Si l'Administration est convaincue que la stabilité est suffisante pendant les phases intermédiaires de l'envahissement.

Navires dépourvus de moyens de propulsion

14) Le franc-bord d'une allège, d'une barge ou de tout autre navire dépourvu de moyens de propulsion autonome doit être conforme aux dispositions des présentes règles. Aux barges qui satisfont aux prescriptions des paragraphes 2) et 3), il peut être assigné des francs-bords conformes à ceux des navires du type *"A"*.

a) L'Administration devrait examiner en particulier la stabilité des barges transportant des cargaisons sur le pont découvert. Des cargaisons en pontée ne peuvent être transportées que sur des barges auxquelles il est assigné un franc-bord normal conforme à celui des navires du type *"B"*.

b) Toutefois, les règles 25, 26 2), 26 3) et 39 ne s'appliquent pas aux barges sans personnel.

c) Si elles n'ont que des petites ouvertures d'accès sur le pont de franc-bord fermées par des panneaux étanches à l'eau en acier ou en matériau équivalent et munis de garnitures étanches à l'eau, ces barges sans personnel peuvent se voir assigner des francs-bords inférieurs,de 25% à ceux qui sont calculés conformément aux présentes règles».

Règle 37 *(Deduction pour superstructures et trunks)* — Au paragraphe 2), dans les notes figurant au bas des deux tableaux pour les navires des types *«A»* et *«B»*, ajouter les mots «et de trunks» après les mots «superstructures».

Règle 38 *(Tonture)* — Au paragraphe 12), dans la définition de «y», remplacer les mots «l'extrémité de la ligne de tonture» par «la perpendiculaire arrière ou avant».

Règle 40 *(Francs-bords minimaux)* — Dans la première phrase du paragraphe 4), remplacer les mots «paragraphe 1)» par les mots «paragraphe 3)».

Chapitre IV PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX NAVIRES AUXQUELS EST ASSIGNE UN FRANC-BORD POUR LE TRANSPORT DE BOIS EN PONTEE.

Règle 44 *(Arrimage)* Remplaçer le texte actuel par ce qui suit:

«Généralités

1) Les ouvertures dans le pont exposé sur lesquelles la pontée est arrimée doivent être soigneusement fermées et assujetties.

Les manches à air et les conduites d'aération doivent être efficacement protégées.

2) Les chargements de bois en pontée doivent s'étendre au moins sur toute la longueur disponible, c'est-à-dire la longueur totale du ou des puits entre superstructures.

S'il n'y pas de superstructure à l'extrémité arrière, la pontée doit s'étendre au moins jusqu'à l'extrémité arrière de l'écoutille située le plus en arrière.

Les chargement de bois en pontée doit s'étendre transversalement aussi près que possible du bordé du navire compte tenu de la marge nécessaire pour les obstacles telles que rambardes, jambettes de pavois, montants, accès du pilote, etc., sous réserve que l'interstice ainsi créé à la muraille du navire ne dépasse pas 4% de la largeur du navire. La pontée doit être arrimée aussi solidement que possible au moins jusqu'à une hauteur égale à la hauteur normale d'une superstructure autre qu'une demi-dunette.

3). A bord d'un navire naviguant en hiver dans une zone d'hiver périodique, la hauteur de la pontée au-dessus du pont exposé ne doit pas dépasser un tiers de la plus grande largeur du navire.

4) Le chargement de bois en pontée doit être arrimé de façon compacte, saisi et assujetti. Il ne doit gêner en aucune façon la navigation et l'exploitation du navire.

Montants

5) Lorsque la nature du bois exige l'installation de montants, ces derniers doivent avoir une résistance appropriée compte tenu de la largeur du navire; la résistance des montants ne doit pas être supérieure à la résistance du pavois et leur écartement doit être en rapport avec la longueur et le type du bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 mètres. De robustes cornières ou des sabots métalliques ou tout autre dispositif aussi efficace doivent être prévus maintenir les montants.

Saisines

6) La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par un système de saisines jugé satisfaisant par l'Administration compte tenu du type de bois transporté (*).

Stabilité

7) Une marge suffisante de stabilité doit être prévue pour tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids, telles que celles qui résultent d'une absorption d'eau par la cargaison et du givrage, le cas échéant, ainsi que des pertes de poids provenant de la consommation du combustible et des approvisionnements (*).

(*) Il convient de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l'Organisation dans la résolution A.287(VIII) et modifié par le Comité de la sécurité maritime, à sa trente-neuvième session.

Protection de l'équipage, accès à la tranche des machines, etc.

8) En sus des prescriptions de la règle 25 5), des garde-corps ou des filières de sécurité dont l'écartement vertical ne doit pas dépasser 350 mm doivent être installés de chaque côté du pont de cargaison jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre au-dessus de la cargaison.

De plus, on doit prévoir, aussi près que possible de l'axe du navire, une filière de sécurité, de préférence un filin métallique qui soit bien tendu à l'aide d'un dispositif de ridage. Les chandeliers de toutes les rambardes et filières doivent être espacés de manière à éviter tout affaissement excessif. Lorsque la cargaison n'est pas plane, un passage sûr d'au moins 600 mm de largeur doit être aménagé au-dessus de la cargaison et assujetti solidement sous la filière ou à côté de celle-ci.

9) Lorsque les prescriptions énoncées au paragraphe 8) ne peuvent être appliquées, un système jugé satisfaisant par l'Administration doit être utilisé à la place.

Appareils à gouverner

10) Les appareils à gouverner doivent être efficacement protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et être accessibles dans toute la mesure du possible. Des dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de gouverner en cas d'avarie des appareils à gouverner principaux.»

Règle 45 *(Calcul du franc-bord)* — Au paragraphe 5), après «en pontée», ajouter une virgule et les mots «ou par application des prescriptions de la règle 40 8); à partir du tirant d'eau d'été pour transport de bois, mesuré depuis le dessus de la quille jusqu'à la ligne de charge d'été pour transport de bois en pontée».

(*) Il convient de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l'Organisation dans la résolution A.287(VIII) et modifié par le Comité de la sécurité maritime, à sa trente-neuvième session.

Annexe II

ZONES, REGIONS ET PERIODES SAISONNIERES

Règle 46 *(Zones et régions périodiques d'hiver de l'hémisphère nord)* — Remplacer la dernière phrase du paragraphe 1) *b)* par ce qui suit:

«Sont exclues de cette zone la zone périodique d'hiver I de l'Atlantique nord, la région périodique d'hiver de l'Atlantique nord et la partie de la mer Baltique située au-delà du parallèle du Skaw dans le Skagerrak. Les îles Shetland sont considérées comme étant à la limite des zones périodiques d'hiver I et II de l'Atlantique nord.

Périodes saisonnières:

HIVER: ler novembre - 31 mars
ETE: ler avril - 31 octobre.»

Règle 47 *(Zone périodique d'hiver de l'hémisphère sud)* — A la fin de la règle, remplacer les mots «jusqu'à la côte ouest du continent américain» par les mots «jusqu'au point de latitude 33°S et de longitude 79°W; la loxodromie jusqu'au point de latitude 41°S et de longitude 75°W; la loxodromie jusqu'au phare de Punta Corona sur l'île de Chiloé, au point de latitude 41°47'S et de longitude 73°53'W; les côtes nord, est et sud de l'île de Chiloé jusqu'au point de latitude 43°20'S et de longitude 74°20'W; le méridien 74°20'W jusqu'au parallèle 45°45'S, y compris la zone côtière des chenaux de Chiloé allant du méridien 74°20'W vers l'est».

Règle 48 *(Zone tropicale)* — A la fin du premier alinéa du paragraphe 2), remplacer les mots «la loxodromie jusqu'à la côte ouest du continent américain au point de latitude 30°S» par les mots «la loxodromie jusqu'au point de latitude 32°47'S et de longitude 72°W; le parallèle 32°47'S jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud».

Au deuxième alinéa du paragraphe 2), remplacer le nom «Coquimbo» par «Valparaiso».

Règle 49 *(Régions périodiques tropicales)* — Au paragraphe 4) *b)*, remplacer les mots «au méridien 120°E et ce méridien jusqu'à la côte de l'Australie» par les mots «au méridien 114°E et ce méridien jusqu'à la côte de l'Australie».

Carte des zones permanentes et périodiques

Lorsqu'ils désignent la région située le long de la côte est des Etats-Unis, remplacer les mots «ZONE PERIODIQUE D'HIVER» par «REGION PERIODIQUE D'HIVER».

Dans la note, remplacer le mot «occidentale»' par «orientale».

Déplacer la limite de la zone périodique tropicale sur la côte de l'Australie du méridien 120°E au méridien 114°E.

Supprimer la limite méridionale de la zone d'été située à l'est du point de latitude 33°S et de longitude 79°W jusqu'à la côte ouest du continent américain. Insérer une loxodromie du point de latitude 33°S et de longitude 79°W jusqu'au point de latitude 41°S et de longitude 75°W; insérer ensuite une loxodromie jusqu'au phare de Punta Corona sur l'île de Chiloé, au point de latitude 41°47'S et de longitude 73°53'W; à partir de ce point, les côtes nord, est et sud de l'île de Chiloé constituent la limite jusqu'au point de latitude 43°20'S et de longitude 74°20'W; suivre le méridien de longitude 74°20'W jusqu'au parallèle 45°45'S, puis ce parallèle jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud.

Supprimer sur la ligne qui marque la limite méridionale de la zone tropicale la loxodromie du point de latitude 26°S et de longitude 75°W jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud à une latitude de 30°S. Insérer une loxodromie du point de latitude 26°S et de longitude 75°W jusqu'au point de latitude 32°47'S et de longitude 72°W, puis le parallèle 32°47'S jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud.

Annexe III

CERTIFICATS

Remplacer les modèles actuels de Certificat international de franc-bord (1966) et de Certificat international d'exemption pour le franc-bord par ce qui suit:

«Modèle de Certificat international de franc-bord

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FRANC-BORD

(Cachet officiel) (Etat)

Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif,
sous l'autorité du Governement

....
(nom de l'Etat)

par ....
(personne ou organisme autorisé)

Caractéristiques du navire (1)

Nom du navire ....
Numéro ou lettres distinctifs ....
Port d'immatriculation ....
Longueur (L) mesurée conformément à l'article 2 *8)* (en mètres) ....
Numéro OMI (2) ....

Franc-bord assigné à titre de: (3) — Type du navire (3)

Navire neuf	Type «A»
	Type «B»
Navire existant	Type «B» à franc-bord réduit
	Type «B» à franc-bord augmenté

Franc-bord mesuré à partir de la ligne de pont (4)		Emplacement de la ligne de charge (4)
Tropical	.... mm (T)	.... mm au-dessus de (E)
Eté	.... mm (E)	Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l'anneau
Hiver	.... mm (H)	.... mm au-dessous de (E)
Hiver dans l'Atlantique nord	.... mm (HAN)	.... mm au-dessous de (E)
Bois tropical	.... mm (BT)	.... mm au-dessus de (BE)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Conformément à la résolution A.600(15) intitulée «Système de numéros OMI d'identification des navires», ce renseignement peut être indiqué a titre facultatif.

(3) Rayer les mentions inutiles.

(4) Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n'ont pas à être induqués sur le certificat. Les lignes de charge de compartimentage peuvent être indiquées sur le certificat à titre facultatif.

Bois été .... mm (BE) ...... mm au-dessus de (E)

Bois hiver .... mm (BH) ...... mm au-dessous de (BE)

Bois hiver dans l'Atlantique nord .... mm (BHAN) ...... mm au-dessous de (BE)

Réduction en eau douce pour tous les francs-bords autres que les francs-bords pour transport de bois ... mm. Pour les francs-bords pour transport de bois ... mm.

Le bord supérieur de la marque de la ligne de pont à partir de laquelle ces francs-bords sont mesurés se trouve à ... mm du pont ... en abord.
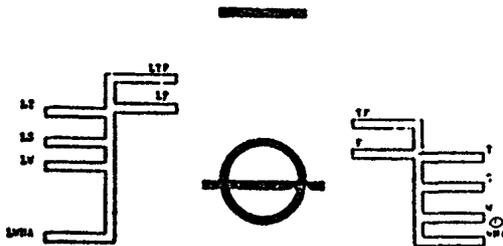
Il est certifie:

1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de l'article 14 de la Convention.

2 Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que les francs-bords ci-dessus ont été assignés et les lignes de charge ci-dessus marquées conformément aux dispositions de la Convention.

Le présent certificat est valable jusqu'au .... (5) sous réserve des visites annuelles prévues à l'article 14) 1) *c)* de la Convention.

Délivré à ....
(Lieu de délivrance du certificat)

Le ....
(Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Notes:

1. Lorsqu'un navire part d'un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d'augmenter son chargement d'une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer.

2. Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée ci-dessus. Quand la densité de l'eau n'est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.

(5) (Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément à l'article 19 *1)* de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à l'article 2 *9)* de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de l'article 19 *8)*.

Attestation de visites annuelles

Il est certifie que, lors d'une visite annuelle prescrite par l'article 14) *1) c)* de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle
effectuée conformément à l'articole 19 8) c)

Il est certifie que, lors d'une visite effectuée conformément à l'article 19 8) *c)* de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de l'articole 19 3).

Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de l'article 19 4).

Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 4) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que la navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de l'article 19 5).

Le présent certificat, conformément à l'article 19 5)/19 6) (3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa pour l'avancement de la date anniversaire en cas d'application de l'article 19 8)

Conformément à l'article 19 8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Conformément à l'article 19 8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(3) Rayer la mention inutile.

Modèle de Certificat international d'exemption pour le franc-bord

CERTIFICAT INTERNATIONAL D'EXEMPTION POUR LE FRANC-BORD

(Chachet officiel) (Etat)

Délivré en vertu des disposition de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du Gouvernement

____
(nom de l'Etat)

par ______________________________
(personne ou organisme autorisé)

Caractéristiques du navire (1)

Nom du navire ....
Numéro ou lettres distinctifs ....
Port d'immatriculation ....
Longueur (L) mesurée conformément à l'article 2 8) (en mètres) ....
Numéro OMI (2) ....

Il est certifie:

Que le navire est exempté, en vertu de l'article 6 2)/article 6 4) (3) de la Convention susvisée, de l'application des dispositions de la Convention.

Les dispositions de la Convention dont le navire est exempté en vertu de l'article 6 2) sont les suivantes:

....
....
....

Le voyage pour lequel l'exemption est accordée en vertu de l'article 6 4) est le suivant:

De: ....
A: ....

Conditions, s'il en existe auxquelles l'exemption est accordée en vertu de l'article 6 2) ou de l'article 6 4):

....
....
....

Le présent certificat est valable jusqu'au .... (4)sous réserve des visites annuelles prévues à l'article 14 1) *c)* de la Convention.

Délivré à ....
(Lieu de délivrance du certificat)

Le........................ (date de délivrance) .... (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Conformément à la résolution A.600(15) intitulée «Système de numéros OMI d'identification des navires», ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.

(3) Rayer les mentions inutiles.

(4) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément à l'articole 19 10) de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que definie à l'articole 2 9) de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de l'article 19 8).

Attestation de visite annuelles

Il est certifie que, lors d'une visite annuelle prescrite par l'article 14 1) *c)* de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux conditions auxquelles l'exemption avait été accordée.

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle: Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle
effectuée conformément à l'articole 19 8) c)

Il est certifie que, lors d'une visite effectuée conformément à l'article 19 8) *c)* de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de l'articole 19 3).

Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convenition et le présent certificat, conformément à l'article 19 3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de l'article 19 4).

Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 4) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de l'article 19 5) ou 19 6).

Le présent certificat, conformement à l'article 19 5)/19 6) (3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visa pour l'avancement de la date anniversaire en cas d'application de l'article 19 8) de la Convention

Conformément à l'article 19 8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(3) Rayer la mention inutile.

Conformément à l'article 19 8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ....

Signé ....
(Signature de l'agent autorisé)

Lieu ....

Date ....

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO.

Le parti al presente Protocollo,

Essendo parti alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, fatta a Londra il 5 aprile 1966,

Riconoscendo che detta Convenzione contribuisce notevolmente al miglioramento della sicurezza delle navi e dei beni in mare nonché della salvaguardia della vita umana a bordo delle navi,

Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente le disposizioni tecniche di detta Convenzione,

Riconoscendo altresì che è necessario introdurre in detta Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio dei certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali,

Ritenendo che il modo migliore di far fronte a tale necessità è di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Obblighi generali

1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi Annessi, che sono parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi Annessi.

2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico (in appresso denominata «da Convenzione») ad eccezione dell'articolo 29, si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunciate nel presente Protocollo.

3. Le Parti al presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non è Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo nella misura in cui ciò è necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni più favorevoli.

Articolo II.

Certificati esistenti

1. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato internazionale di bordo libero, che sia in corso di validità al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti del Governo dello Stato la cui nave è autorizzata a battere bandiera, rimane valido fino alla sua data di scadenza.

2. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformità delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, così come adottata il 5 aprile 1966.

Articolo III.

Comunicazione di informazioni

Le Parti al presente Protocollo s'impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l'Organizzazione») ed a depositare presso di esso:

a) il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti ed altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo;

b) una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto per quanto riguarda le linee di carico affinché sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, nonché una descrizione delle responsabilità specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti e delle condizioni dell'autorizzazione così concessa;

c) un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

Articolo IV.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto alla adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo da:

a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione;

b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;

c) adesione.

2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

3. Il presente Protocollo può essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di una accettazione, di un'approvazione o di un'adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, accettato la Convenzione o che vi hanno aderito.

Articolo V.

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

a) almeno quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformità con le disposizioni dell'articolo IV;

b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare sono soddisfatte,

sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1° febbraio 1992.

2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto alla data di entrata in vigore del presente Protocollo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se questa data è posteriore.

3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo ha effetto tre mesi dopo la data del deposito.

4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo, oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento alla Convenzione è considerato come accettato in conformità con l'articolo VI, si applicano al Protocollo o alla Convenzione nella loro forma modificata.

Articolo VI.

Emendamenti

1. Il presente Protocollo e, tra le Parti al presente Protocollo, la Convenzione, possono essere modificati dall'una o dall'altra delle procedure definite nei paragrafi in appresso.

2. Emendamenti dopo esame da parte dell'Organizzaione:

a) Ogni emendamento proposto da una Parte al resente Protocollo è sottoposto al Segretario generale ell'Organizzazione e da questi divulgato a tutti i membri ell'Organizzazione ed a tutti i Governi contraenti della onvenzione sei mesi almeno prima del suo esame.

b) Ogni emendamento proposto e divulgato in base alla procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione per esame.

c) Gli Stati che sono Parti al presente Protocollo, siano essi membri dell'Organizzazione oppure no, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato di sicurezza marittima ai fini dell'esame e dell'adozione degli emendamenti.

d) Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti al presente Protocollo presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato in conformità con il capoverso *c)* (in appresso denominato «Comitato per la sicurezza marittima allargato»), a patto che un terzo almeno delle Parti siano presenti al momento del voto.

e) Se adottati in conformità con il capoverso *d)*, gli emendamenti sono comunicati dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti al presente Protocollo per accettazione.

f) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso *A* del presente Protocollo o, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un articolo della Convenzione saranno considerati come accettati alla data alla quale sono stati accettati da due terzi delle Parti al presente Protocollo.

ii) Un emendamento all'Annesso *B* del presente Protocollo oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un Annesso della Convenzione sono considerati come accettati:

aa) allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale esso è comunicato per accettazione alle Parti al presente Protocollo;

bb) allo scadere di ogni altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se così è deciso all'atto della sua adozione da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato.

Tuttavia, se durante il periodo così specificato più di un terzo delle Parti, oppure delle Parti le cui flotte mercantili rappresentano in totale il 50% almeno del tonnellaggio lordo dell'insieme delle flotte di navi da commercio di tutte le Parti, notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione che esse sollevano un'obiezione contro questo emendamento, si considererà che esso non è stato accettato.

g) i) Un emendamento di cui al capoverso *f)* i) entra in vigore nei confronti delle Parti al presente Protocollo che lo hanno accettato sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato ed esso entra in vigore nei confronti di ciascuna Parte che lo accetta successivamente a questa data sei mesi dopo la sua accettazione da detta Parte.

ii) Un emendamento di cui al comma *f)* ii) entra in vigore nei confronti di tutte le Parti al presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformità

con detto comma e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato. Tuttavia, prima della data stabilita per l'entrata in vigore di un emendamento, ogni Parte potrà notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento per un periodo che non supera un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, oppure per un periodo più lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato decide in tal modo all'atto dell'adozione dell'emendamento.

3. Emendamento da parte di una Conferenza:

a) Dietro richiesta di una Parte al presente Protocollo appoggiata da un terzo almeno delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti al presente Protocollo ed alla Convenzione.

b) Ogni emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti per accettazione.

c) A meno che la Conferenza non decida diversamente, si considera che l'emendamento è stato accettato, ed esso entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai capoversi *f)* e *g)* del paragrafo 2, a patto che i riferimenti al Comitato per la sicurezza marittima allargato in questi capoversi siano considerati come riferimenti alla Conferenza.

4. *a)* Una Parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma *f)* ii) del paragrafo 2 e che è entrato in vigore, non è tenuta ad estendere il beneficio del presente Protocollo nei confronti dei certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte il quale, in conformità con questo comma, ha sollevato un'obiezione contro detto emendamento et non ha ritirato tale obiezione, nella misura in cui questi certificati concernono questioni che sono oggetto dell'emendamento in questione.

b) Una parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma *f)* ii) del paragrafo 2 che è entrato in vigore deve estendere il beneficio del presente Protocollo ai certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte che ha notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità con il capoverso *g)* ii) del paragrafo 2, che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento.

5. Tranne espressa disposizione contraria, ogni emendamento stabilito in applicazione del presente articolo e relativo alla struttura della nave si applicherà unicamente alle navi la cui chiglia è stata impostata o che, alla data di entrata in vigore di questo emendamento, o dopo questa data, si trovavano in una fase di avanzamento equivalente.

6. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento, oppure ogni notifica comunicata in virtù del comma *g)* ii) del paragrafo 2, deve essere indirizzata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale informa tutte le Parti al presente Protocollo di tale comunicazione e della data alla quale l'ha ricevuta.

7. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti al presente Protocollo di ogni emendamento che entra in vigore in virtù del presente articolo, nonché della data alla quale ciascun emendamento entra in vigore.

Articolo VII.

Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per questa Parte.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure allo scadere di un eventuale periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia ha effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformità con il paragrafo 3) dell'articolo 30 della Convenzione.

Articolo VIII.

Depositario

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato «il depositario»).

2. Il depositario:

a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo e che vi aderiscono:

i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della data di detta firma o di detto deposito;

ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, della data alla quale questo strumento è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;

b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi aderiscono.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo IX.

Lingue

Il presente Protocollo è redatto in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

FATTO a Londra l'undici novembre millenovecentottantotto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

ANNESSO *A*

EMENDAMENTI ED AGGIUNTE AGLI ARTICOLI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO.

Articolo 2. — Sostituire il testo attuale del paragrafo 8 con quanto segue:

«8) Per "lunghezza" si intende il 96% della lunghezza totale su una linea d'immersione all'85% dell'altezza di costruzione minima su chiglia, misurata dalla parte superiore della chiglia, oppure la lunghezza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse del cilindro del timone su tale linea di immersione se questo valore è superiore. Se il dritto di prora è di forma concava sopra la linea d'immersione situata ad un'altezza pari all'85% della altezza minima di costruzione su chiglia, l'estremità anteriore della lunghezza totale e la faccia prodiera del dritto di prora devono entrambe essere calcolate a livello della proiezione verticale su detta linea d'immersione del punto più vicino alla poppa della parte concava del dritto di prora (sopra tale linea d'immersione). Nelle navi progettate con una chiglia inclinata, la linea d'immersione rispetto alla quale si misura la lunghezza è parallela alla linea d'immersione di carico prevista».

Aggiungere un nuovo paragrafo 9), formulato come segue:

«9) La "data di ricorrenza" indica il giorno ed il mese di ciascun anno che corrispondono alla data di scadenza del certificato pertinente».

Articoli 3, 12, 16 e 21 — Nel testo attuale di questi articoli, sopprimere ogni riferimento a «(1966)» riferentesi al Certificato internazionale di bordo libero.

Articolo 4 (*Portata*) — Sostituire il testo attuale del paragrafo 3) con quanto segue:

«3) Tranne disposizione espressamente contraria le regole che sono oggetto dell'Annesso I si applicano alle navi nuove».

Articolo 5 (*Eccezioni*) — Al capoverso *(c)* del paragrafo 2) sostituire le parole «Punta Norte» con le parole «Punta Rasa (Cap San Antonio)».

Articolo 13 (*Visite, ispezioni ed apposizione di segni*) — Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

«Visite ed apposizione di segni»

Nel testo, nelle righe 1, 4, 7 e 8, sostituire «visita(e), ispezione(i) e apposizione(i) di segni» con «visita(e) e apposizione(i) di segni».

Articolo 14 (*Visite ed ispezioni iniziali e periodiche delle navi*) — Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

«Visite iniziali, annuali e di rinnovo».

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

«1) Ogni nave è sottoposta alle visite definite in appresso:

a) Una visita iniziale precedentemente all'entrata in servizio della nave, che comprende una completa ispezione della sua struttura e delle sue attrezzature per tutto quanto è di competenza della presente Convenzione. Questa visita permette di accertare che le sistemazioni, i materiali e le dimensioni regolamentari soddisfano interamente i requisiti stabiliti dalla presente Convenzione.

b) Una visita di rinnovo effettuata agli intervalli determinati dall'Amministrazione, ma almeno una volta ogni cinque anni, tranne quando i paragrafi 2), 5), 6) e 7) dell'articolo 19 sono applicabili, che permette di accertare che la struttura, le attrezzature, le sistemazioni, i materiali e le dimensioni regolamentari soddisfano interamente i requisiti stabiliti dalla presente Convenzione.

c) Una visita annuale, effettuata entro i tre mesi successivi o precedenti la data di ricorrenza del rilascio del certificato, che permetta di accertare:

i) che lo scafo o le sovrastrutture non hanno subito modifiche di natura tale da incidere sui calcoli che servono a determinare la posizione della linea di carico;

ii) che le installazioni e gli apparecchi per la protezione delle aperture, le battagliole, i portelli di murata di scarico ed i mezzi di accesso ai locali dell'equipaggio sono in buone condizioni di manutenzione;

iii) che i segni di bordo libero sono indicati in modo corretto e permanente;

iv) che le informazioni prescritte alla Regola n. 10 sono fornite.

2. Le visite annuali di cui al comma *c)* del paragrafo 1 precedente debbono essere menzionate sul Certificato internazionale di bordo libero oppure sul Certificato internazionale di esonero dal bordo libero concesso ad una nave esonerata in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione.

Articolo 16 (*Rilascio dei certificati*) — Sopprimere il paragrafo 4).

Articolo 17 (*Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo*) — Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

«Rilascio o visto di un certificato da parte di un altro Governo»

Sostituire il testo attuale del paragrafo 1 con quanto segue:

«1) Un Governo contraente può, dietro richiesta di un altro Governo contraente, far visitare una nave, e qualora ritenga che le disposizioni della presente Convenzione sono osservate, esso rilascia alla nave un certificato internazionale di bordo libero oppure ne autorizza il rilascio, e, se del caso, appone un visto di proroga su tale certificato a bordo della nave oppure autorizza l'apposizione di un tale visto, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione».

Al paragrafo 4) sopprimere «(1966)».

Articolo 18 (*Forma dei certificati*) — Sostituire il testo attuale con quanto segue:

«I certificati sono stabiliti in conformità con i modelli che figurano all'Annesso III della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata non è né l'inglese, né il francese, il testo comprende una traduzione in una di queste lingue».

Articolo 19 (*Durata di validità dei certificati*) — Sostituire il titolo attuale con quanto segue:

«Durata e validità dei certificati»

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

«1) Il Certificato internazionale di bordo libero è rilasciato per un periodo la cui durata è stabilita dall'Amministrazione, ma che non può superare cinque anni.

2) *a)* Nonostante le prescrizioni del paragrafo 1), se la visita di rinnovo è effettuata entro un termine di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido a decorrere dalla data della fine della visita di rinnovo per un periodo che non superi cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente.

b) Se la visita di rinnovo è terminata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido a decorrere dalla data del completamento della visita di rinnovo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente.

c) Se la visita di rinnovo è completata entro un periodo superiore a tre mesi anteriormente alla data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido a decorrere dalla data della fine della visita di rinnovo per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data del completamento della visita di rinnovo.

3) Se un certificato è rilasciato per una durata inferiore a cinque anni, l'Amministrazione può prorogare la validità di un certificato oltre la data di scadenza per un periodo massimo previsto al paragrafo (1), a patto che le visite annuali specificate all'articolo 14, che debbono svolgersi quando il certificato è rilasciato per cinque anni, siano effettuate in base alle necessità.

4) Se, dopo la visita di rinnovo di cui al paragrafo 1) *b)* dell'articolo 14, un nuovo certificato non può essere rilasciato alla nave prima della data di scadenza del certificato esistente, l'agente o l'organismo che effettua la visita può prorogare la validità di detto certificato per un periodo non superiore a cinque mesi. Questa proroga è riportata sul certificato ed è concessa solo se nessuna modifica di natura tale da pregiudicare il bordo libero è stata apportata alla struttura, alle attrezzature, alle sistemazioni, ai materiali, o ai dimensionamenti regolamentari.

5) Se la nave non si trova in un porto nel quale deve essere ispezionata alla data di scadenza di un certificato, l'Amministrazione può prorogare la validità di questo certificato. Tuttavia, tale proroga sarà concessa solo per consentire alla nave di terminare il suo viaggio verso il porto nel quale deve essere visitata, ed unicamente nel caso in cui detto provvedimento appaia opportuno e ragionevole.
Nessun certificato deve essere prorogato in tal modo per un periodo superiore a tre mesi e la nave che ha ottenuto la proroga non sarà autorizzata, per il fatto di tale proroga, dopo il suo arrivo nel porto nel quale deve essere visitata, a ripartirne senza avere ottenuto un nuovo certificato. Al termine della visita di rinnovo, il nuovo certificato sarà valido per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

6) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua viaggi brevi, e che non è stato prorogato in conformità con le disposizioni precedenti del presente articolo, può essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia che non superi di un mese la data di scadenza indicata in tale certificato. Al termine della visita di rinnovo, il nuovo certificato sarà valido per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

7) In alcuni casi particolari determinati dall'Amministrazione, non è necessario che la validità del nuovo certificato inizi dalla data di scadenza del certificato esistente in conformità con le prescrizioni dei paragrafi 2, 5 e 6. In questi casi particolari, il nuovo certificato è

valido per un periodo che non supera cinque anni a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo.

8) Se una visita annuale è effettuata entro un periodo inferiore a quello specificato all'articolo 14:

a) la data di ricorrenza che compare sul certificato è sostituita per mezzo di un visto da una data che non deve essere posteriore di oltre tre mesi alla data in cui la visita è stata completata;

b) la visita annuale successiva stabilita dall'articolo 14 deve aver luogo agli intervalli stabiliti da questo articolo, calcolati a decorrere dalla nuova data di ricorrenza;

c) la data di scadenza può rimanere immutata a condizione che una o più visite annuali siano effettuate in modo tale che gli intervalli massimi tra le visite stabiliti dall'articolo 14 non siano oltrepassati.

9) Il Certificato internazionale di bordo libero cessa di essere valido in uno qualunque dei casi seguenti:

a) se lo scafo o le sovrastrutture della nave hanno subito modifiche materiali di importanza tale che divenga necessario assegnarle un bordo-libero più elevato;

b) se le installazioni ed i dispositivi di cui al paragrafo 1) *c)* dell'articolo 14 non sono mantenute in condizioni di funzionamento;

c) se il certificato è sprovvisto del visto indicante che la nave è stata sottoposta alla visita prevista al paragrafo 1) *c)* dell'articolo 14;

d) se la resistenza strutturale della nave è stata indebolita a tal punto che essa non offre più la sicurezza necessaria.

10) *a)* La durata della validità di un Certificato internazionale di esonero per il bordo libero rilasciato da un'Amministrazione ad una nave che beneficia delle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 6 non deve superare cinque anni. Questo certificato è soggetto ad una procedura di rinnovo, di visti, di proroga e di annullamento simile a quella prevista dal presente articolo per il Certificato Internazionale di bordo libero.

b) la validità di un Certificato internazionale di esonero per il bordo libero rilasciato ad una nave che beneficia di un esonero ai sensi del paragrafo 4) dell'articolo 5 è limitata alla durata del singolo viaggio per il quale questo certificato è rilasciato.

11) Ogni certificato rilasciato ad una nave da un'Amministrazione cessa di essere valido se la nave inalbera la bandiera di un altro Stato».

Articolo 21 *(Controllo)*. Al paragrafo 1) *c)*, sostituire «paragrafo 3)» con «paragrafo 9)».

ANNESSO *B*

EMENDAMENTI ED AGGIUNTE AGLI ANNESSI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO.

Annesso 1

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLE LINEE DI CARICO

Capitolo I - GENERALITÀ

Regola 1 *(Solidità dello scafo)* — Nel titolo, sostituire le parole «Solidità dello scafo» con le parole «Solidità della nave».

Nella prima frase della regola, sostituire le parole «dello scafo» con le parole «della nave».

Regola 2 *(Applicazione)* — Aggiungere i nuovi paragrafi 6) e 7) in appresso:

«6) La regola 22-2) e la regola 27 si applicano unicamente alle navi la cui chiglia è impostata o la cui costruzione si trova in una fase di avanzamento equivalente alla data alla quale il Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico entra in vigore o dopo questa data.

7) Le navi nuove, diverse da quelle menzionate al paragrafo 6, debbono conformarsi sia alla regola 27 della presente Convenzione (così come modificata), sia alla regola 27 della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico (così come adottata il 5 aprile 1966) secondo la decisione dell'amministrazione».

Regola 3 *(Definizione dei termini utilizzati negli Annessi)* — Sostituire il testo attuale del paragrafo 1 con quanto segue:

«1). Per lunghezza (L) si intende il 96% della lunghezza totale su una linea di immersione all'85% dell'altezza di costruzione minima su chiglia, misurata dalla parte superiore della chiglia, oppure la lunghezza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse del cilindro del timone su tale linea di immersione se questo valore è superiore. Se il dritto di prora è di forma concava sopra la linea di immersione situata ad un'altezza pari all'85% dell'altezza minima di costruzione su chiglia, l'estremità anteriore della lunghezza totale e la faccia prodiera del dritto di prora devono entrambe essere calcolate a livello della proiezione verticale su detta linea d'immersione del punto più vicino alla poppa della parte concava del dritto di prora (sopra tale linea d'immersione). Nelle navi progettate con una chiglia inclinata, la linea d'immersione rispetto alla quale si misura la lunghezza è parallela alla linea d'immersione prevista».

Al paragrafo (5) le parole «le linee sagomate del fasciame esterno del ponte e dei lati» sono sostituite dalle parole «le linee sagomate del ponte e dei lati».

Regola 5 *(Segno di linea di carico)* — Nell'ultima frase della regola le parole «(come illustrato nella Figura 2)» sono soppresse.

Regola 9 *(Verifica dei segni)* — La menzione «(1966)» relativa al Certificato Internazionale di Bordo libero» è soppressa.

Capitolo II

CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BORDO LIBERO

Regola 10 *(Informazioni da fornire ai capitani)* — Sostituire il testo esistente del paragrafo 2) con quanto segue:

«2) Ogni nave che non è tenuta, in virtù della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare in vigore, ad essere sottoposta, dopo essere stata completata, ad un collaudo di stabilità, deve:

a) essere sottoposta a tale collaudo; lo spostamento reale della nave nonché la posizione del suo centro di gravità sono in tal caso determinati per la nave scarica;

b) mettere a disposizione del capitano, in forma approvata, tutte le informazioni affidabili di cui quest'ultimo necessita per poter ottenere, in modo semplice e rapido, le caratteristiche precise di stabilità della nave in tutte le condizioni che possono presentarsi nel corso di un servizio normale;

c) avere sempre a bordo le informazioni approvate relative alla sua stabilità nonché i documenti che comprovino che queste informazioni sono state approvate dall'Amministrazione;

d) fatto salvo l'accordo dell'Amministrazione, essere esonerata dopo il suo completamento da un collaudo di stabilità qualora si disponga di elementi di base dedotti dal collaudo di stabilità di una nave identica e qualora venga stabilito secondo modalità giudicate soddisfacenti dall'Amministrazione che tali elementi di base consentono di avere dati affidabili per quanto riguarda la stabilità della nave».

Regola 15 *(Boccaporti chiusi da pannelli mobili e resi stagni alle intemperie per mezzo di teloni impermeabilizzati e di dispositivi a bacchette)* — Nell'ultima frase del paragrafo 5), aggiungere la parola «lineare» dopo «interpolazione».

Regola 22 *(Ombrinali, prese d'acqua e scarichi)* — Alla quarta riga della prima frase del paragrafo 1), inserire quanto segue tra le parole «devono» e «sono»:

«sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2),»

Aggiungere il paragrafo seguente al testo esistente:

«2) Gli ombrinali che attraversano il fasciame esterno partendo da sovrastrutture chiuse utilizzate per il trasporto dei carichi sono autorizzati solo quando la striscia del ponte di bordo libero non è immersa con un angolo di sbandamento di 5°, da un bordo o dall'altro. Negli altri casi, il prosciugamento deve avvenire verso l'interno della nave, in conformità con le prescrizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare in vigore.

I paragrafi da 2) a 5) esistenti diventano i paragrafi da 3) a 6).

Nel paragrafo 4) (numerazione modificata) sostituire «paragrafo 1)» con «paragrafo 2)».

Nella prima frase del paragrafo 6 (numerazione modificata), sostituire le parole «Tutte le valvole ed altri dispositivi fissati sullo scafo» con le parole «Tutti i dispositivi fissati sullo scafo e le valvole».

Regola 23 *(Oblò)* — Al paragrafo 2) della Regola, sostituire le parole «galleggiamento in carico» con le parole «linea di carico estiva (oppure la linea di carico estiva per il trasporto di legno imbarcato sul ponte, se ne è stata assegnata una)».

Regola 24 *(Portelli di murata di scarico)* — Alla prima frase del paragrafo 2), sostituire le parole «sezione calcolata» con le parole «sezione calcolata nella maniera prevista al paragrafo 1) della presente Regola».

Nella seconda frase del paragrafo 2), aggiungere la parola «lineare» dopo interpolazione».

Capitolo III - BORDI LIBERI

Regola 27 *(Tipi di nave)* — Sostituire il testo attuale con quanto segue:

«1) Per il calcolo del bordo-libero, le navi sono divise in due tipi *«A»* e *«B»*.

Tipo «A»

2) Una nave di tipo *«A»* è una nave:

a) concepita per trasportare unicamente carichi liquidi alla rinfusa;

b) il cui ponte esposto ha una forte tenuta stagna ed è munito unicamente di aperture di accesso di modeste dimensioni ai compartimenti di carico, tali aperture essendo chiuse da pannelli di acciaio, o di materiale equivalente, muniti di guarnizioni stagne all'acqua;

c) i cui compartimenti riservati ai carichi quando sono caricati hanno debole permeabilità.

3) Una nave di tipo *«A»* di oltre 150 metri di lunghezza, alla quale è stato assegnato un bordo libero inferiore a quello previsto per una nave di tipo *«B»*, deve, quando è caricata in conformità con le prescrizioni del paragrafo 11) poter resistere all'allagamento di uno o più compartimenti, ritenuti permeabili al 95%, a seguito di un'avaria definita al paragrafo 12 e rimanere a galla in uno stato di equilibrio soddisfacente così come definito al paragrafo 13). In una nave di questo tipo, il settore delle macchine deve essere trattato come un compartimento che può essere allagato ma con una permeabilità dello 0.85.

4) Si assegna ad una nave di tipo *«A»* un bordo libero di base che non è inferiore a quello che compare nella tavola *A* della Regola 28.

Tipo «B»

5) Tutte le navi che non soddisfano alle disposizioni dei paragrafi 2) e 3) applicabili alle navi di tipo *A* sono considerate come appartenenti al tipo *«B»*.

6) Alle navi di tipo *«B»* le quali nella categoria I hanno boccaporti muniti di pannelli che sono conformi con le prescrizioni della Regola 15, ad eccezione tuttavia del

paragrafo 7 di questa Regola, è assegnato un bordo libero calcolato secondo i valori indicati nella tabella di base *B* della Regola 28 maggiorati con i valori di cui alla seguente tabella:

Aumento del bordo libero rispetto al bordo libero di base per le navi di tipo «B» i cui pannelli di boccaporti non sono conformi alla Regola 15 7) oppure alla Regola 16.

Lunghezza della nave (metri)	Aumento del bordo-libero (millimetri)	Lunghezza della nave (metri)	Aumento del bordo-libero (millimetri)	Lunghezza della nave (metri)	Aumento del bordo-libero (millimetri)
108 e inferiori	50	139	175	170	290
109	52	140	181	171	292
110	55	141	186	172	294
111	57	142	191	173	297
112	59	143	196	174	299
113	62	144	201	175	301
114	64	145	206	176	304
115	68	146	210	177	306
116	70	147	215	178	308
117	73	148	219	179	311
118	76	149	224	180	313
119	80	150	228	181	315
120	84	151	232	182	318
121	87	152	236	183	320
122	91	153	240	184	322
123	95	154	244	185	325
124	99	155	247	186	327
125	103	156	251	187	329
126	108	157	254	188	332
127	112	158	258	189	334
128	116	159	261	190	336
129	121	160	264	191	339
130	126	161	267	192	341
131	131	162	270	193	343
132	136	163	273	194	346
133	142	164	275	195	348
134	147	165	278	196	350
135	153	166	280	197	353
136	159	167	283	198	355
137	164	168	285	199	357
138	170	169	287	200	358

Per le lunghezze intermedie, i bordi liberi si ottengono mediante interpolazione lineare.
I bordi liberi delle navi aventi una lunghezza superiore a 200 metri sono stabiliti dall'Amministrazione.

7) Alle navi di tipo «*B*» i cui boccaporti situati nelle posizioni della categoria 1 sono muniti di pannelli conformi alle prescrizioni della Regola 15 7) o della Regola 16, salvo disposizioni contrarie dei paragrafi da 8) a 13) compreso della presente Regola, è assegnato un bordo-libero conforme a quelli della Tabella *B* della Regola 28.

8) Alle navi di tipo «*B*» che superano i 100 metri di lunghezza, può essere assegnato un bordo libero inferiore a quello previsto al paragrafo 7, a patto che l'Amministrazione consideri che, tenendo conto dell'ammontare della riduzione concessa:

a) i provvedimenti presi per la protezione dell'equipaggio sono soddisfacenti;

b) i dispositivi di scarico sono adeguati;

c) i boccaporti situati nelle posizioni delle categorie 1 e 2 sono muniti di pannelli che sono conformi alle disposizioni della Regola 16 e che sono sufficientemente solidi, con particolare attenzione per le disposizioni adottate per la tenuta stagna e la fissazione;

d) la nave può, quando è caricata in conformità con le prescrizioni del paragrafo 11), far fronte all'allagamento di uno o più compartimenti ritenuti permeabili allo 0.95, a seguito di un'avaria definita al paragrafo 12) e rimanere a galla in uno stato di equilibrio soddisfacente così come definito al paragrafo 13). Se la nave supera i 150 metri di lunghezza, il settore delle macchine deve essere trattato alla stregua di un compartimento che può essere allagato, ma con una permeabilità dello 0.85.

9) Per il calcolo dei bordi liberi delle navi di tipo «*B*» che soddisfano alle prescrizioni dei paragrafi 8), 11), 12) e 13), il valore indicato alla Tabella *B* della Regola 28 non sarà diminuito in misura superiore al 60% della differenza dei valori indicati nelle Tabelle *B* ed *A* per le navi della lunghezza considerata.

10) *a)* La diminuzione di cui al paragrafo 9 può essere aumentata fino a concorrenza del 100% della differenza tra i valori indicati alle Tabelle *A* e *B* della Regola 28 qualora la nave soddisfi alle prescrizioni previste:

i) alla regola 26, ad eccezione del paragrafo 4) come se si trattasse di una nave di tipo «*A*»;

ii) ai paragrafi 8), 11) e 13) della presente Regola;

iii) al paragrafo 12) della presente Regola, rimanendo inteso che, sulla lunghezza della nave, una qualunque delle paratie trasversali sarà considerata come avariata tanto da allagare contemporaneamente due compartimenti in senso longitudinale, salvo se questa avaria non raggiunge le paratie che costituiscono i limiti di un compartimento macchine.

b) Se la nave supera i 150 metri di lunghezza, il settore delle macchine deve essere trattato come un compartimento che può essere inondato, ma con una permeabilità dello 0.85.

Condizioni iniziali di carico.

11) Lo stato iniziale di carico prima dell'inondazione viene determinato come segue:

a) La nave è carica all'altezza della linea di carico estiva e si presuppone che sia in stato di equilibrio.

b) Nel calcolare l'altezza del centro di gravità, si applicano i seguenti principi:

i) la nave trasporta un carico omogeneo;

ii) tutti i compartimenti di carico, tranne quelli che sono menzionati al sotto-capoverso iii), ma compresi i compartimenti destinati ad essere parzialmente riempiti, sono considerati come interamente riempiti, tranne in caso di carichi liquidi, nel qual caso il compartimento è considerato come riempito al 98%;

iii) se la nave è destinata ad essere immessa in servizio con linea di carico estiva e compartimenti vuoti, questi compartimenti sono considerati come vuoti a condizione che l'altezza del centro di gravità in tal modo calcolato non sia inferiore a quella ottenuta in applicazione del sotto-capoverso ii);

iv) si considerano come riempiti al 50% della loro capacità totale tutte le cisterne e tutti gli spazi equipaggiati per contenere liquidi ed approvvigionamenti consumabili in corso di trasporto. Si presuppone che, per ogni tipo di liquido, almeno un paio di cisterne laterali o una sola cisterna assiale presentino una carena liquida massima e si sceglie la cisterna o la combinazione di cisterne il cui effetto di carene liquide è più importante; in ciascuna cisterna, il centro di gravità del contenuto è considerato come essendo al centro della cisterna. Si presuppone che le altre cisterne siano interamente vuote o interamente piene, e la ripartizione dei liquidi consumabili durante il trasporto tra queste cisterne è effettuato in maniera da ottenere la massima altezza possibile del centro di gravità sopra la chiglia;

v) si tiene conto dell'effetto massimo delle carene liquide ad un angolo di sbandamento di 5° al massimo in ciascun compartimento contenente dei liquidi, in conformità con le disposizioni del sotto-capoverso ii) ad eccezione dei compartimenti che contengono liquidi consumabili in corso di trasporto, in conformità con le disposizioni del sotto-capoverso iv).

Si può altresì utilizzare l'effetto reale delle carene liquide, a patto che i metodi di calcolo prescelti siano accettati dall'Amministrazione;

vi) i pesi sono calcolati in base ai seguenti valori per i pesi specifici:

acqua salata	1,025
acqua dolce	1,000
fuel oil	0,950
olio diesel	0,900
olio di lubrificazione	0,900

Ipotesi relative alle avarie.

12) Per quanto riguarda la natura delle avarie, si adottano le seguenti ipotesi:

a) In tutti i casi, l'avaria si estende verticalmente dalla linea di riferimento senza limiti verso l'alto.

b) L'ampiezza trasversale dell'avaria è uguale al valore inferiore dei due valori seguenti: B/5 oppure 11,5 metri; essa è misurata dalla murata della nave verso l'interno, perpendicolarmente al piano longitudinale assiale, a livello della linea di carico estiva.

c) Se un'avaria di un'ampiezza inferiore a quella specificata ai capoversi *a)* e *b)* dà luogo a condizioni più gravi, tale avaria minore sarà adottata come ipotesi.

d) Tranne disposizioni contrarie previste al capoverso *a)* del paragrafo 10), l'inondazione è limitata ad un solo compartimento situato tra paratie trasversali adiacenti, a patto che il limite longitudinale del compartimento verso l'asse della nave non sia situato all'interno dei limiti dell'ampiezza trasversale dell'avaria ipotetica. Le paratie trasversali che costituiscono i limiti delle cisterne laterali, che non si estendono su tutta la lunghezza della nave, sono considerate come non avariate, a patto che esse abbiano una lunghezza superiore all'ampiezza trasversale dell'avaria definita al capoverso *b)*.

Se una paratia trasversale presenta delle rientranze o delle nicchie, che non superino 3 metri di lunghezza, situate all'interno dei limiti dell'avaria definita al capoverso *b)*, si può considerare questa paratia trasversale come intatta ed i compartimenti adiacenti possono essere considerati come passibili di allagamento separatamente. Se tuttavia, entro l'ampiezza trasversale dell'ipotetica avaria, un paratia trasversale presenta una rientranza oppure una nicchia che supera 3 metri di lunghezza, i due compartimenti adiacenti a questa paratia sono considerati come allagati. Ai fini della presente Regola, la rientranza formata dalla paratia della parte posteriore del compartimento-cisterna dello scafo, e dal tetto della cisterna del compartimento posteriore non è considerata come tale.

e) Se una paratia trasversale principale è situata nei limiti dell'ampiezza trasversale dell'avaria ipotetica e presenta una nicchia di lunghezza superiore a 3 metri di lunghezza che attraversa un doppio fondo oppure una cisterna laterale, il doppio fondo oppure le cisterne laterali adiacenti alla parte della paratia trasversale principale in cui compare la nicchia sono considerati come allagati contemporaneamente. Se questa cisterna laterale presenta delle aperture di comunicazione con una o più stive, come le aperture per l'approvvigionamento in grani, tali stive saranno anche considerate come allagate contemporaneamente. Allo stesso modo, se a bordo di una nave destinata al trasporto dei carichi liquidi, una cisterna laterale possiede aperture di comunicazione con compartimenti adiacenti, queste sono considerate come vuote, ed allagate contemporaneamente. Tale disposizione si applica anche se queste aperture sono munite di dispositivi di chiusura, tranne quando si tratta di paratoie scorrevoli sistemate sulle paratie che dividono dalle cisterne e che sono azionate dal ponte. I coperchi delle aperture di scarico sono muniti di bulloni ad intervalli ravvicinati; sono considerati come equivalenti ad una paratia senza aperture, tranne qualora si tratti di aperture praticate nelle cisterne laterali superiori che permettono loro di comunicare con le stive.

f) Nel prevedere l'allagamento di due compartimenti adiacenti qualsiasi nel senso longitudinale, la distanza che divide le paratie principali trasversali stagne all'acqua

eve essere di almeno 1/3 L 2/3 oppure di 14,5 metri, se uest'ultimo valore è inferiore, affinché tali paratìe ossano essere considerate come efficaci. Quando delle ·aratìe trasversali sono divise da una distanza inferiore, si resuppone che una o più di queste paratìe non esistono, l fine di ricavare la distanza minima tra le paratìe.

:ondizioni di equilibrio.

13) Lo stato di equilibrio dopo l'inondazione è ·iudicato soddisfacente:

a) Se il galleggiamento finale dopo l'allagamento, :nuto conto dello sprofondamento, dello sbandamento e ell'assetto, è situato sotto il bordo inferiore di tutte le perture attraverso le quali un'allagamento progressivo ei fondi potrebbe verificarsi. Tra queste aperture sono iclusi i tubi di sprigionamento dell'aria, le maniche ad ria e le aperture che sono chiuse per mezzo di portelli tagni alle intemperie (anche se sono conformi alle isposizioni della Regola 12) oppure di pannelli di ›occaporti (anche se sono conformi alle disposizioni della :egola 16 oppure della Regola 19 4). Si possono scludere le aperture chiuse per mezzo dei coperchi di carico e di finestrini da ponte (conformi alle disposizioni iella Regola 18), di pannelli di boccaporti di carico del ipo illustrato alla Regola 27 (2), di porte scorrevoli a enuta stagna all'acqua comandate a distanza e di oblò di ipo fisso (conformi alle disposizioni della Regola 23). uttavia, trattandosi di porte che separano il locale dove ı trovano le macchine principali da un compartimento ·ontenente gli apparecchi per governare, le porte che ·ianno tenuta stagna all'acqua possono essere di un tipo on cerniere a chiusura rapida che è tenuto chiuso in mare uando le porte non sono utilizzate a condizione che la oglia inferiore di queste porte sia sopra la linea di carico stiva.

b) Qualora delle tubolature, dei condotti o dei ınnels siano situati entro i limiti dell'avaria definita al aragrafo 12 *b),* sono adottate disposizioni al fine di vitare che un allagamento graduale si estenda attraverso ssi ad altri compartimenti diversi da quelli che sono stati onsiderati come passibili di allagamento nei calcoli ffettuati per ciascun caso di avaria.

c) Se l'angolo di sbandamento che deriva da un llagamento asimmetrico non supera i 15°. Un angolo di ›andamento di 17° può essere accettato se nessuna parte el ponte è immersa.

d) Se la difesa metacentrica dopo l'allagamento è ositiva.

e) Se una parte qualsiasi del ponte situata all'esterno :l compartimento che si presuppone allagato in un caso ırticolare di avaria e immersa, oppure se si nutrono ıbbi per quanto riguarda il margine di stabilità dopo ıllagamento, nel qual caso occorrerà esaminare la abilità residua. Essa potrà essere considerata come ıfficiente se l'arco della curva dei bracci della leva di ddrizzamento misura almeno 20° a partire dalla ›sizione di equilibrio e se il braccio della leva di massimo raddrizzamento è pari a 0,1 metri almeno all'interno di tale arco. L'area sottesa da tale arco della curva dei bracci della leva di raddrizzamento non deve essere inferiore a 0,0175 m.rad. L'Amministrazione tiene conto del rischio presentato dalle aperture protette o non protette che possono essere temporaneamente immerse nei limiti dell'arco di stabilità residua.

f) Se l'Amministrazione è convinta che la stabilità è sufficiente durante le fasi intermedie dell'allagamento.

Navi sprovviste di mezzi di propulsione.

14) Il bordo libero di un alleggio, di una chiatta o di ogni altra nave sprovvista di mezzi di propulsione autonoma deve essere conforme alle disposizioni delle presenti Regole. Alle chiatte che soddisfano alle prescrizioni dei paragrafi 2) e 3), possono essere assegnati dei bordi liberi conformi a quelli delle navi di tipo «*A*».

a) In particolare l'Amministrazione dovrebbe esaminare la stabilità delle chiatte che trasportano carichi a ponte scoperto. Carichi imbarcati sul ponte possono essere trasportati solo su chiatte alle quali è assegnato un bordo libero ordinario di tipo «*B*».

b) Tuttavia, le regole 25, 26 2), 26 3) e 39 non si applicano alle chiatte senza personale.

c) Qualora abbiano solo piccole aperture di accesso sul ponte di bordo libero chiuse da pannelli stagni all'acqua di acciaio o di materiale equivalente e muniti di guarnizioni stagne all'acqua a tali chiatte senza personale possono essere assegnati bordi liberi inferiori del 25% a quelli che sono calcolati in conformità con le presenti regole.

Regola 37 *(Deduzione per sovrastrutture e trunks)* — Al paragrafo 2), nelle note figuranti in calce alle due tabelle per le navi di tipo «*A*» e di tipo «*B*», aggiungere le parole «e di trunks» dopo le parole «superstrutture».

Regola 38 *(Insellatura)* — Al paragrafo 12), alla definizione di «y», sostituire le parole «l'estremità della linea di insellatura» con «la perpendicolare posteriore o anteriore».

Regola 40 *(Bordi liberi minimi)* — Alla prima frase del paragrafo 4), sostituire le parole «paragrafo 1)» con le parole «paragrafo 3)».

Capitolo IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI ALLE QUALI È ASSEGNATO UN BORDO LIBERO PER IL TRASPORTO DI LEGNO STIVATO SUL PONTE.

Regola 44 *(Stivaggio)* — Sostituire il testo attuale con quanto segue:
«Generalità

1) Le aperture nel ponte esposto sul quale il carico imbarcato è stivato debbono essere accuratamente chiuse e fissate.

Le maniche ad aria ed i condotti di aerazione debbono essere efficacemente protetti.

2) I carichi di legno imbarcato devono estendersi almeno su tutta la lunghezza disponibile, vale a dire la lunghezza totale del pozzo o dei pozzi tra sovrastrutture.

Se non vi sono sovrastrutture nella estremità posteriore, il carico di legno stivato deve estendersi almeno fino all'estremità posteriore del boccaporto situato il più indietro.

Il carico di legno stivato sul ponte deve estendersi trasversalmente il più vicino possibile al fasciame della nave tenendo conto del margine necessario per gli ostacoli come parapetti, sostegni di legno del pavese, stipiti, accesso del pilota ecc., sotto riserva che l'interstizio così creato vicino alla murata della nave non superi il 4% della larghezza della nave. Il carico di legno sul ponte deve essere stivato il più solidamente possibile almeno fino ad un'altezza pari all'altezza normale di una sovrastruttura diversa da un mezzo casseretto.

3) A bordo di una nave che naviga d'inverno in una zona d'inverno periodica, l'altezza del carico di legno imbarcato sul ponte, sopra il ponte esposto, non deve superare un terzo della massima larghezza della nave.

4) Il carico di legno imbarcato sul ponte deve essere stivato in modo compatto, fissato e consolidato. Non deve intralciare in alcun modo la navigazione e l'esercizio della nave.

Pali di sostegno.

5) Qualora la natura del legno richieda l'installazione di pali di sostegno, questi ultimi debbono avere una robustezza appropriata tenuto conto della larghezza della nave; la robustezza dei pali non sarà superiore alla robustezza del pavese e la loro spaziatura sarà in rapporto con la lunghezza ed il tipo di legno trasportato, ma non dovrà superare 3 metri. Robusti sostegni di acciaio profilato con due aste a squadra oppure ganascie metalliche, o ogni altro dispositivo altrettanto efficace, debbono essere previsti per sostenere i pali.

Rizze.

6) Il carico di legno stivato sul ponte deve essere efficacemente fissato su tutta la sua lunghezza per mezzo di un sistema di rizze ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione in considerazione del tipo di legno trasportato (*).

Stabilità.

7) Deve essere previsto un margine sufficiente di stabilità per tutte le fasi del viaggio, tenendo conto degli incrementi di peso, come quelli derivanti da un assorbimento di acqua da parte del carico e dalle incrostazioni di ghiaccio, se del caso, nonchè delle perdite di peso a seguito del consumo di combustibile e di approvvigionamenti (*).

(*) Occorre far riferimento alla Raccolta di regole pratiche per la sicurezza delle navi che trasportano carichi di legno stivato sul ponte, inizialmente adottata dall'Organizzazione nella Risoluzione A.287 (VIII) e modificata dal Comitato di Sicurezza Marittima nella sua trentanovesima sessione.

Protezione dell'equipaggio, accesso al locale macchine, ecc.

8) Oltre alle prescrizioni della Regola 25 5), dovranno essere installati da ciascuna parte del ponte di carico, fino ad un'altezza di almeno un metro sopra il carico, parapetti e sagole di salvataggio la cui spaziatura verticale non superi 350 mm.

Occorre inoltre prevedere, il più vicino possibile all'asse della nave, una sagola di salvataggio, di preferenza un cavo metallico il quale sia ben teso grazie ad un dispositivo di tesatura. I pali di supporto di tutti i parapetti e delle sagole di salvataggio debbono essere spaziati in maniera da evitare qualsiasi indebito cedimento; se il carico non è spianato, un passaggio sicuro di almeno 600 mm, di larghezza deve essere praticato sopra il carico e solidamente fissato sotto la sagola di salvataggio o accanto a quest'ultima.

9) Se le prescrizioni enunciate al paragrafo 8) non possono essere applicate, dovranno essere applicati altri sistemi ritenuti soddisfacenti dall'Amministrazione.

Apparecchi di governo.

10) Gli apparecchi di governo debbono essere efficacemente protetti da ogni danno indotto dal carico ed essere accessibili in tutta la misura del possibile. Efficaci disposizioni debbono essere prese per consentire di governare, in caso di avaria, i principali apparecchi.

Regola 45 — Al paragrafo 5), dopo «stivato sul ponte» aggiungere una virgola, e le parole «oppure in applicazione delle prescrizioni della Regola 40 8), a partire dalla linea di pescaggio estiva per trasporto di legno, misurata dalla parte superiore della chiglia fino alla linea di carico estiva per trasporto di legno stivato sul ponte».

Annesso I

ZONE, REGIONI E PERIODI STAGIONALI

Regola 46 *(Zone e regioni stagionali d'inverno dell'emisfero Nord).* — Sostituire l'ultima frase del paragrafo 1) b) con quanto segue:

«Sono escluse da questa zona, la zona stagionale d'inverno I dell'Atlantico del Nord, la regione stagionale d'inverno dell'Atlantico Nord e la parte di Mar Baltico situata oltre il parallelo di latitudine dello Skaw nello Skagerrak. Le isole Shetland sono considerate come essendo al limite delle zone stagionali d'inverno I e II dell'Atlantico Nord».

Periodi stagionali:

inverno: 1° novembre-31 marzo

estate: 1° aprile-31 ottobre

Regola 47 *(Zona stagionale d'inverno dell'emisfero Sud).* — Le parole «fino alla costa occidentale del Continente americano» alla fine della Regola, sono sostituite da quanto segue:

«fino al punto di latitudine 33°S e di longitudine 79°W; conseguentemente linea lossodromica fino al punto di latitudine 41°S, longitudine 75°W; p

linea lossodromica fino al faro di Punta Corona sull'isola di Chiloe, latitudine 41°47'S, longitudine 73°53'W; poi lungo le coste nord, est e sud dell'isola di Chiloe fino al punto di latitudine 43°20'S, longitudine 74°20'W, e conseguentemente il meridiano di longitudine 74°20'W fino al parallelo di latitudine 45°45'S, compresa la zona costiera dei canali di Chiloe dal meridiano 74°20'W verso est».

Regola 48 *(Zona tropicale)* Alla fine del primo comma del paragrafo (2) le parole «e conseguentemente la linea lossodromica fino alla costa occidentale del Continente americano al punto di latitudine 30°S» sono sostituite dalle parole «e conseguentemente la linea lossodromica fino al punto di latitudine 32°47'S, longitudine 72°W e conseguentemente fino al parallelo di latitudine 32°47'S fino alla costa occidentale dell'America del Sud».

Al secondo comma del paragrafo (2) il nome «Coquimbo» è sostituito da «Valparaiso».

Regola 49 *(Regioni stagionali tropicali)* — Al paragrafo 4 (b) le parole «fino alla longitudine 120°E e conseguentemente il meridiano di longitudine 120°E fino alla costa australiana» sono sostituite dalle parole «fino alla longitudine 114°E e conseguentementeil meridiano di longitudine 114°E fino alla costa di Australia».

Carta delle zone e delle regioni stagionali.

Le parole «ZONA D'INVERNO STAGIONALE» quando indicano la regione situata lungo la costa orientale degli Stati Uniti sono sostituite dalle parole «REGIONE D'INVERNO STAGIONALE».

Le parole «STAGIONALI TROPICALI» sono sostituite dalle parole «REGIONE STAGIONALE TROPICALE».

Nella la parola «occidentale» è sostituita dalla parola «orientale».

La linea di confine della regione stagionale tropicale sulla costa dell'Australia è stata spostata dal punto di longitudine 120° al punto di longitudine 114°E.

Il limite meriodionale della zona estiva situata ad Est del punto di latitudine 33°S, longitudine 79°W alla costa occidentale del continente Americano è soppresso. Una linea lossodromica dal punto di latitudine 33°S, longitudine 79°W al punto di latitudine 41°S, longitudine 75°W è inserita. Da qui una linea lossodromica al faro di Punta Corona sull'Isola di Chiloe, latitudine 41°47'S, longitudine 73°53'W è inserita. A partire da questo punto le coste nord, est e sud dell'Isola di Chiloe sono contrassegnate come linea di confine fino al punto di latitudine 43°20'S, longitudine 74°20'W. Il meridiano di longitudine 74°20'W fino al parallelo di latitudine 45°45'S è contrassegnato ed anche, successivamente, questo parallelo fino alla costa occidentale dell'America del Sud.

La linea lossodromica dal punto di latitudine 26°S, longitudine 75°W fino alla costa occidentale dell'America del Sud al punto di latitudine 30°S è cancellata a partire dal confine meridionale della zona tropicale. Sono inseriti una linea lossodromica dal punto di latitudine 26°S, longitudine 75°W al punto di latitudine 32°47'S, longitudine 72°W e successivamente il parallelo di latitudine 32°47'S fino alla costa occidentale dell'America del Sud.

Annesso III

CERTIFICATI

Sostituire i modelli attuali di Certificato internazionale di bordo libero (1966) e di Certificato internazionale di esenzione per il bordo libero con quanto segue:

«Modello di Certificato internazionale di bordo libero»

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI BORDO LIBERO

(Timbro ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, così come modificata dal Protocollo del 1988 relativo,

sotto l'autorità del Governo ....
(nome dello Stato)

da ....
(persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave (1)

Denominazione della nave ....

Numero o lettere distintive ....

Porto d'immatricolazione ....

Lunghezza (L) misurata in conformità con l'art. 2 8) (in metri) ....

Numero IMO (2) ....

Bordo libero assegnato a titolo di: (3)

Nave nuova	Tipo della nave: (3)
	Tipo «A»
	Tipo «B»
Nave esistente	Tipo «B» a bordo libero ridotto
	Tipo «B» a bordo libero incrementato

(1) Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.

(2) In conformità con la Risoluzione A.600(15) ititolata «Sistema di numeri IMO d'identificazione delle navi», questa informazione può essere indicata a titolo facoltativo.

(3) Cancellare le menzioni inutili.

Bordo libero misurato a partire dalla linea del ponte (4)		*Posizione della linea di carico* (4)
Tropicale	..... mm (T)	..... mm sopra (S)
Estate	..... mm (S)	Bordo superiore della linea attraverso il centro dell'anello
Inverno	..... mm (W)	
Inverno nell'Atlantico Nord	..... mm (WNA)	..... mm sotto (S)
Legno tropicale	..... mm (LT)	..... mm sopra (LS)
Legno estate	..... mm (LS)	..... mm sopra (S)
Legno inverno	..... mm (LW)	..... mm sotto (LS)
Legno inverno nello Atlantico Nord	..... mm (LWNA)	..... mm sotto (LS)

Modifica in acqua dolce per tutti i bordi liberi diversi dai bordi liberi per il trasporto di legno .... mm. Per i bordi liberi per trasporto di legno .... mm.

Il bordo superiore del segno della linea di ponte a partire dalla quale questi bordi liberi sono misurati, si trova a .... mm dal ponte in approdo.
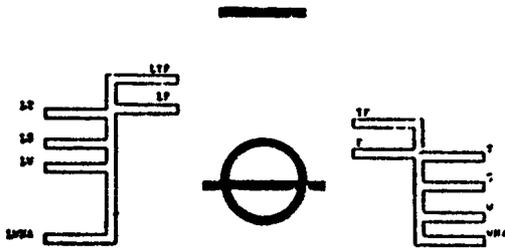
(4) I bordi liberi e le linee di carico che non sono applicabili non debbono essere indicati sul certificato. Le linee di carico di compartimentazione possono essere indicate sul certificato a titolo facoltativo.

Si certifica:

1. che la nave è stata visitata in conformità alle prescrizioni dell'art. 14 della Convenzione.

2. Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che i bordi liberi di cui sopra sono stati assegnati a le linee di carico di cui sopra contrassegnate in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Il presente certificato è valido fino al .... (5) sotto riserva delle viste annuali previste dall'articolo 14) 1) *c*) della Convenzione.

Rilasciato a ....
(Luogo di rilascio del certificato)

Il......................... ....
(Data di rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

(5) Indicare la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione in conformità con l'articolo 19 1) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza così come definita all'art. 29 della Convenzione, salvo se quest'ultima data è modificata in applicazione dell'art. 19 8).

Note: 1. Se una nave parte da un porto situato su un corso d'acqua o in acque interne, sarà autorizzata ad incrementare il suo carico in quantità corrispondente al peso del combustibile e con ogni altra sostanza necessaria al suo consumo durante il tragitto tra il punto di partenza ed il mare.

1. Se una nave si trova in acqua dolce avente densità pari ad uno, la linea di carico appropriata può essere immersa ad una profondità corrispondente alla modifica per acqua dolce indicata in precedenza. Se la densità dell'acqua non è uguale ad uno, la modifica è proporzionale alla differenza tra 1,025 e la densità effettiva.

Attestato di visite annuali

Si certifica che, nella visita annuale prescritta dall'art. 14) 1) c) della Convenzione, è stato costatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale effettuata in conformità con l'art. 19 8) c)

Si certifica che, in occasione di una visita effettuata in conformità con l'art. 19 8) c) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfaceva alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione dell'art. 19 3)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con l'art. 19 3) della Convenzione, è accettato come valido fino al ....

Firmato .... (Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato al termine della visita di rinnovo ed in caso di applicazione dell'art. 19 4)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con l'art. 19 4) della Convenzione, è accettato come valido fino al ....

Firmato .... (Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato fino a quando la nave non giunga nel porto di visita oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione dell'art. 19 5) o 19 6)

Il presente certificato, in conformità con l'art. 19 5)/19 6) (3) della Convenzione, è accettato come valido fino al

Firmato .... (Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di anticipo della data di ricorrenza in caso di applicazione dell'art. 19 8)

In conformità con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al ....

Firmato .... (Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

In conformità con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al ....

Firmato .... (Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(3) Cancellare la dicitura inutile.

Modello di Certificato internazionale di esenzione per il bordo libero

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ESENZIONE PER IL BORDO LIBERO

(Bollo ufficiale) (Stato)

Rilasciato in virtù delle disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 per le linee di carico, così come modificata dal Protocollo del 1988 relativo,

sotto l'autorità del Governo .... (nome dello Stato)

da .... (persona o organismo autorizzato)

Caratteristiche della nave (1)

Nome della nave ....

Numero o lettere distintive ....

Porto d'immatricolazione ....

Lunghezza (L) misurata in conformità con l'art. 2 8) (in metri) ....

Numero IMO (2) ....

Si certifica:

Che la nave è esonerata, in virtù dell'art. 6 2)/art. 6 4) (3) della Convenzione di cui sopra, dall'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Le disposizioni della Convenzione la cui nave è esonerata in virtù dell'art. 6 2) sono le seguenti:

....

....

....

Il viaggio per il quale si concede l'esonero in virtù dell'art. 6 4) è il seguente:

da: ....

a : ....

Condizioni, qualora esistano, in base alle quali l'esonero è concesso in virtù dell'art. 6 2) oppure dell'art. 6 4):

....

....

....

(1) Le caratteristiche della nave possono anche essere presentate orizzontalmente in caselle.

(2) In conformità con la risoluzione A.600(15) intitolata «Sistema di numeri IMO per l'identificazione delle navi», questa informazione può essere indicata a titolo facoltativo.

(3) Cancellare le diciture inutili.

Il presente certificato è valido fino al .... (4) sotto riserva delle visite annuali previste all'art. 14 1) c) della Convenzione.

Rilasciato a ....
(Luogo di rilascio del certificato)

Il........................ ....
(Data di rilascio) (Firma dell'agente autorizzato che rilascia il certificato)

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

(4) Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con l'art. 19 10) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data di ricorrenza così come definita all'art. 2 9) della Convenzione, salvo se quest'ultima data è modificata in applicazione dell'art. 19 8).

Attestato di visite annuali

Si certifica che, in occasione di una visita annuale prescritta dall'art. 14) 1) c) della Convenzione, è stato costatato che la nave soddisfa alle condizioni in base alle quali l'esonereo è stato concesso.

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale: Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visita annuale effettuata in conformità con l'art. 19 8) c)

Si certifica che, in occasione di una visita effettuata in conformità con l'art. 19 8) c) della Convenzione, è stato constatato che la nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato, se è valido per una durata inferiore a cinque anni, in caso di applicazione dell'art. 19 3)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con l'art. 19 3) della Convenzione, è accettato come valido fino al ....

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato al termine della visita di rinnovo ed in caso di applicazione dell'art. 19 4)

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con l'art. 19 4) della Convenzione, è accettato come valido fino al ....

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di proroga del certificato fino a quando la nave non giunga nel porto di visita, oppure per un periodo di grazia in caso di applicazione dell'art. 19 5) o 19 6)

Il presente certificato, in conformità con l'art. 19 5)/19 6) (3) della Convenzione, è accettato come valido fino al

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorità)

Visto di anticipo della data di ricorrenza in caso di anniversario dell'art. 19 8) della convenzione

In conformità con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è stabilita al ....

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o sigillo, a seconda dei casi, dell'autorità)

In conformità con l'art. 19 8) della Convenzione, la nuova data di ricorrenza è fissata al ....

Firmato ....
(Firma dell'agente autorizzato)

Luogo ....

Data ....

(Bollo o timbro, a seconda dei casi, dell'autorità)

(3) Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

90G0407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1990.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1990
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 194

90A5206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 novembre 1990.

Revisione generale dei veicoli a motore per l'anno 1991.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1987), che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1989), con il quale è stata disposta per il 1990 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1979 e non revisionate da oltre un quadriennio nonché degli autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati entro il 1984 e non revisionati da oltre un triennio;

Considerata l'opportunità di proseguire negli interventi di controllo tecnico del parco di veicoli a motore e rimorchi da più tempo non sottoposti a visita e prova di revisione, anche in relazione al recepimento della direttiva n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988 che modifica la precedente direttiva n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1991 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nel punto *d)*, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1980, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1991 o nel quadriennio precedente;

autoveicoli ad uso speciale ed autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1985, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione nel 1991 o nel triennio precedente.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1991 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazioneai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

1. Per i veicoli non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del testo unico citato nelle premesse.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

3. Qualora, presentata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per opportune necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo successivamente alla scadenza del termine previsto, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa a tale prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul documento di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Per il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (codice della strada) si veda nella nota all'art. 3.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981 è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1981, è disposta la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale».

«Art. 2. — La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo».

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 59, 66 e 67 del testo unico delle norme della disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, prevedono il rinnovo dell'immatricolazione rispettivamente nei casi di trasferimento di proprietà o di residenza in un comune di altra provincia, di deterioramento della targa e di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente:

«Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione, è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

A norma dell'art. 1 della legge n. 317/1967 non costituiscono più reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni di talune norme del testo unico sulla circolazione stradale (fra le quali il soprariportato art. 55), quando in esse sia prevista, come nel predetto articolo, soltanto l'ammenda. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto dell'art. 114 della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, la misura minima e massima della sanzione indicata nell'art. 55 soprariportato è moltiplicata per cinque (la misura attuale è quindi da lire ventimila a lire cinquantamila).

90A5192

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 novembre 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 12 ottobre 1990 concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la nota n. 1549 in data 31 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dell'esercizio 1988 e della documentazione successivamen-

te presentata ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1990;

Ritenuta l'opportunità di integrare il predetto decreto ministeriale 12 ottobre 1990;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale nelle premesse citate la Savoia S.p.a., con sede legale in Milano, è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni che presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso codesto ed altri enti pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5189

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1990.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 26 ottobre 1990, con il quale è stata disposta, fra l'altro, l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° novembre 1990/1997 per un importo di L. 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,50%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 ottobre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1990/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 6,50 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963 n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1990 e su di essi sono consentite con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1,25 per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui

risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 dicembre 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 47 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° novembre 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 dicembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 47 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, con l'osservanza delle disposizioni del precedente art. 1, terzo comma.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 1990
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 391

90A5209

DECRETO 5 dicembre 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1990

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 21 novembre 1990 che hanno disposto per il 30 novembre 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,93 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,38 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,90 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,73 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,96 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,20 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 4

90A5210

DECRETO 5 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 14 dicembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 14 marzo 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite dal medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 1

90A5211

DECRETO 5 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 14 dicembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite dal medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 5 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 2

90A5212

DECRETO 5 dicembre 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 14 dicembre 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 dicembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, in deroga all'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, dovranno essere consegnate a cura del mittente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1990, ferma restando l'osservanza delle modalità stabilite dal medesimo art. 9.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 3

90A5213

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 29 novembre 1990.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea *(Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione *(Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi *(Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990);

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Namibia del 16 luglio 1990, n. 90/451/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto d'importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina *(Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962);

Vista l'ordinanza 28 marzo 1967 concernente le norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici *(Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967);

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;

Ordina:

Art. 1.

In applicazione della decisione comunitaria numero 90/451/CEE, previa autorizzazione ministeriale, è consentita l'introduzione in Italia di carni fresche (refrigerate e congelate) di animali domestici della specie bovina (bufali compresi) e di animali domestici della specie ovina e caprina provenienti dalla Namibia, con l'esclusione della parte del territorio sottoposta a controllo dell'afta epizootica, a nord della recinzione che va dal Palgrave Point ad ovest a Gam ad est, alle condizioni che tali carni rientrino tra le categorie specificate all'art. 2 e siano scortate dal certificato sanitario conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1985 e dai certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati I, II e III.

Art. 2.

L'importazione di carni fresche (refrigerate e congelate) è consentita soltanto alle seguenti categorie:

A) carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie di animali domestici della specie bovina (bufali compresi) provenienti dalla Namibia, fatta eccezione per le zone indicate all'art. 1, ed ivi macellati che soddisfano le condizioni del certificato di polizia sanitaria riportato nell'allegato I, che deve accompagnare la merce. Le carni fresche disossate possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana soltanto dopo il decorso di ventuno giorni dalla data di macellazione;

B) frattaglie di animali domestici della specie bovina (bufali compresi) provenienti dalla Namibia, fatta eccezione delle zone di cui all'art. 1 ed ivi macellati che rispondono alle condizioni del certificato di polizia sanitaria riportato nell'allegato II, che deve accompagnare la merce. Le frattaglie possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana soltanto dopo il decorso di ventuno giorni dalla data di macellazione;

C) carni fresche, disossate o no, comprese le frattaglie di animali domestici solipedi provenienti dalla Namibia ed ivi macellati, che rispondono alle condizioni del certificato di polizia sanitaria riportato dall'allegato III che deve accompagnare la merce.

Art. 3.

1. I divieti di cui alle ordinanze ministeriali 7 agosto 1962 e 28 febbraio 1967 non si applicano alle carni fresche bovine bufaline, ovine e caprine (refrigerate e congelate) disossate provenienti dalla Namibia, con l'esclusione della parte del territorio indicata nell'art. 1, ed alle condizioni fissate dalla presente ordinanza.

2. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni disossate [1], escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità [2]: ....

Paese speditore: Namibia (esclusa la zona di controllo dell'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a 'Gam ad est).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie bovina ....

Natura dei pezzi [3]: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) [2] ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) [2] ....

....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto [4]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

....

---

[1] Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

[2] Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

[3] È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche derivanti da carcasse di animali domestici della specie bovina da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili.

[4] Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate di animali domestici della specie bovina sopra descritte derivano:

- **da animali nati e allevati nel territorio della Namibia e che hanno soggiornato al di fuori delle zone di controllo per l'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi;**
- **da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;**
- **da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalla decisione 90/451/CEE della Commissione per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;**
- **da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;**
- **da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;**
- **da animali macellati il ....(data della macellazione).**

2) le carni fresche disossate sopra descritte:

- **sono state prodotte in giorni diversi da quelli delle carni non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;**
- **derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore;**
- **sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;**
- **sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite con decisione 90/451/CEE della Commissione.**

Fatto a ...., il ....
(luogo) (data)

Bollo

...
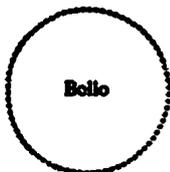
(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie [1], di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità [2]: ....

Paese speditore: Namibia (esclusa la zona di controllo dell'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est).

Ministero: ....

***Dipartimento*:** ....

Riferimenti: ....

(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie

Frattaglie di animali domestici della specie bovina ....

Natura delle frattaglie [2]: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) [3] ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) [3] ....

....

....

III. Destinazione delle frattaglie

Le frattaglie sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto [4]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

....

---

[1] Per frattaglie si intendono carni fresche diverse da quelle delle carcasse di animali domestici della specie bovina adatte al consumo umano.

[2] Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

[3] Non è autorizzata l'importazione di frattaglie di animali domestici della specie bovina provenienti dalle zone indicate all'articolo 1 della decisione 90/451/CEE della Commissione.

[4] Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie di animali domestici della specie bovina sopra descritte derivano:

— da animali nati e allevati nel territorio della Namibia e che hanno soggiornato al di fuori della zona di controllo per l'afta epizootica in Namibia, a nord della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est per almeno dodici mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi;

— da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti dodici mesi;

— da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalla decisione 90/451/CEE della Commissione per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea;

— da animali macellati il .... (data della macellazione).

2) le frattaglie sopra descritte:

— sono state prodotte in giorni diversi da quelli delle frattaglie non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità;

— sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno tre ore;

— sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate dalle frattaglie non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite con decisione 90/451/CEE della Commissione.

Fatto a ...., il ....

(luogo) (data)

Bollo

....
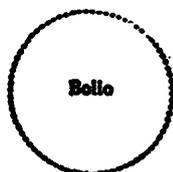
(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche [1] di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità [2]: ....

Paese speditore: Namibia.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici ....

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) [2] ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) [2] ....

....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto [3]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che sono rimasti nel territorio della Namibia almeno tre mesi prima della macellazione e fin dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a. ...., **il** ....

(luogo) **(data)**

Bollo

....
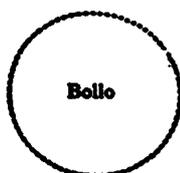
(Firma del veterinario ufficiale)

(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

90A5217

ORDINANZA 30 novembre 1990.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982;

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462 CEE e n. 77/96 CEE;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Madagascar del 19 marzo 1990 n. 90/156 CEE;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con le decisioni sopracitate;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento della sopracitata decisione CEE;

Ordina:

Art. 1.

1. In applicazione della decisione comunitaria n. 90/156 CEE è autorizzata l'importazione in Italia di carni fresche disossate di animani domestici della specie bovina provenienti dal Madagascar che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato e che deve accompagnare le carni stesse.

2. I veterinari di confine, porto, aeroporto, dogana interna verificheranno che sul certificato di polizia sanitaria (punto IV, lettera *f)*, siano riportate le date entro le quali i bovini sono stati macellati e consentiranno l'importazione delle carni di cui al comma 1 a condizione che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data di macellazione.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo alle carni fresche (1) di carcasse disossate (2) di animali della specie bovina provenienti dal Madagascar

N. di riferimento del certificato di sanità: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni (3) di: BOVINI

Natura dei pezzi (4): ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (5): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano di animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
(2) Carcassa: il corpo intero di un animale macellato dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, dopo scuoiamento.
(3) È autorizzata solo l'importazione di carni fresche e di carcasse disossate di animali della specie bovina alle quali sono state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.
(4) È autorizzata l'importazione delle carni di carcasse fresche solo se sono state completamente disossate.
(5) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte:

   a) derivano da bovini:

   — nati e allevati nella Repubblica del Madagascar;

   — che, nel corso del trasporto al macello e nel periodo di attesa nello stesso, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste nelle vigenti decisioni della Comunità economica europea per le esportazioni di carni in uno Stato membro e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, si è proceduto a pulizia e disinfezione degli stessi prima del carico;

   — che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti a un esame della bocca e delle zampe senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica;

   — sono stati sottoposti a intradermotubercolinizzazione ufficiale, con esito negativo, praticata nei tre mesi precedenti la macellazione, secondo le disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (²);

   b) provengono da un macello nel quale non sono stati accertati casi o focolai di afta epizootica almeno negli ultimi 3 mesi;

   c) sono state depositate in luoghi separati da quelli in cui sono state depositate le carni e le frattaglie che non soddisfano le condizioni di esportazione verso uno Stato membro contemplate dalle decisioni della Comunità economica europea e attualmente in vigore;

   d) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili;

   e) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione e prima del disossamento;

   f) provengono da bovini macellati fra il .... e il ....(date di macellazione).

2. Nel periodo che intercorre fra l'arrivo nel macello dei bovini destinati alla macellazione per l'esportazione delle loro carni verso uno Stato membro e il completamento delle operazioni di imballaggio, in casse o cartoni, delle carni ottenute da detti animali, nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovavano animali o carni non conformi alle condizioni richieste nelle decisioni della Comunità economica europea attualmente in vigore per l'esportazione delle carni verso uno Stato membro.

Bollo
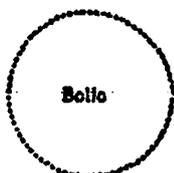
Fatto a .... il ....

....

(firma del veterinario ufficiale)

(cognome — in lettere maiuscole — e qualifica del firmatario)

(¹) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(²) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

90A5218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 1° marzo 1989; senato accademico seduta dell'8 agosto 1989, consiglio di amministrazione seduta dell'8 giugno 1989);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 luglio 1990;

Vista la ministeriale del 19 settembre 1990, protocollo n. 3539;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Viene inserito nello statuto della facoltà di medicina e chirurgia (area 5) l'insegnamento complementare di fisiopatologia angiochirurgica.

Palermo, 16 ottobre 1990

Il rettore: GIAMBERTONI

90A5180

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di Laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 18 maggio 1989; del senato accademico del 25 gennaio 1990 e del Consiglio di amministrazione del 19 febbraio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 133 - gli insegnamenti del triennio - relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia I, è così modificato:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre, nell'elenco degli insegnamenti complementari:

alla disciplina indicata con il n. 5 pediatria viene aggiunto (semestrale);

dopo l'insegnamento di pediatria viene aggiunto il seguente insegnamento:

6) psichiatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 ottobre 1990

Il pro-rettore: VARVARO

90A5195

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella IX approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di magistero, la dizione «laurea in lingue e letterature straniere, durata del corso quattro anni» è così modificata: «laurea in lingue e letterature straniere (europee), durata del corso quattro anni».

All'art. 85 la lettera «*c)* in lingue e letterature straniere» è così modificata: «*c)* in lingue e letterature straniere (europee)».

L'art. 88 dello statuto relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere (facoltà di magistero) è soppresso e sostituito dal seguente:

c) laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Art. 88. — Titolo di ammissione: quello previsto dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), suddivisi per aree didattiche, ciascuna delle quali comprende una o più discipline omogenee, sono i seguenti:

a) Aree delle lingue e letterature straniere:

1) *Anglistica*:

lingua e letteratura inglese;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

lingua e letteratura anglo-americana;

letterature anglofone;

istituzioni di lingua inglese (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua inglese (anche area delle scienze glottodidattiche);

storia del teatro inglese (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

lingua e letteratura inglese medioevale (anche area delle scienze filologiche);

storia della critica letteraria inglese (anche area delle scienze della letteratura).

2) *Germanistica*:

lingua e letteratura tedesca;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

istituzioni di lingua tedesca (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua tedesca (anche area delle scienze glottodidattiche);

storia del teatro tedesco (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

letteratura tedesca medioevale (anche area delle scienze filologiche);

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (anche area delle scienze storico-culturali).

3) *Francesistica*:

lingua e letteratura francese;

letteratura francese moderna e contemporanea;

letterature francofone;

istituzioni di lingua francese (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua francese (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua e letteratura provenzale (anche area delle scienze filologiche);

lingua francese medioevale (anche area delle scienze filologiche).

4) *Iberistica*:

lingua e letteratura spagnola;

letteratura spagnola moderna e contemporanea;

lingua e letteratura ispano-americana;

istituzioni di lingua spagnola (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua spagnola (anche area delle scienze glottodidattiche);

storia del teatro spagnolo (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

lingua e letteratura catalana (anche area delle scienze filologiche);

5) *Lusitanistica*:

lingua e letteratura portoghese;

letteratura brasiliana.

6) *Rumenistica*:

lingua e letteratura rumena.

7) *Slavistica*:

lingua e letteratura russa;

istituzioni di lingua russa (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua russa (anche area delle scienze glottodidattiche);

lingua e letteratura ucraina;

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura serbo-croata;

lingua e letteratura slovena;

lingua e letteratura ceca;

lingua e letteratura bulgara;

8) *Baltistica*:

lingue e letterature baltiche;

9) *Scandinavistica*:

lingua e letteratura svedese;

10) *Neogreco*:

lingua e letteratura neogreca.

b) Area dell'italianistica:

lingua e letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

letteratura del Rinascimento;

dialettologia italiana (anche area delle scienze del linguaggio);

linguistica italiana (anche area delle scienze del linguaggio);

storia della grammatica e della lingua italiana (anche area delle scienze del linguaggio);

didattica dell'italiano (anche area delle scienze glottodidattiche);

storia del melodramma (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

storia del teatro e dello spettacolo (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo);

filologia dantesca (anche area delle scienze filologiche);

filologia italiana (anche area delle scienze filologiche);

letterature dialettali (anche area delle scienze filologiche);

letteratura italiana comparata (anche area delle scienze della letteratura);

stilistica e metrica italiana (anche area delle scienze della letteratura);

storia della critica letteraria (anche area delle scienze della letteratura);

teoria e metodologia generale della letteratura (anche area delle scienze della letteratura).

c) Area delle scienze del linguaggio:

glottologia;

dialettologia;

fonetica e fonologia;

linguistica generale;

storia del pensiero linguistico;

dialettologia italiana (anche area dell'italianistica);

filosofia del linguaggio (anche area delle scienze filosofiche);

linguistica italiana (anche area dell'italianistica);

storia della grammatica e della lingua italiana (anche area dell'italianistica);

linguistica applicata (anche area delle scienze glottodidattiche);

psicolinguistica (anche area delle scienze glottodidattiche);

sociolinguistica (anche area delle scienze glottodidattiche);

geografia delle lingue (anche area delle scienze geografiche);

storia e grammatica storica della lingua inglese (anche area delle scienze filologiche);

storia della lingua tedesca (anche area delle scienze filologiche);

storia e grammatica storica della lingua francese (anche area delle scienze filologiche);

storia e grammatica storica della lingua spagnola (anche area delle scienze filologiche);

storia e grammatica storica della lingua russa (anche area delle scienze filologiche);

toponomastica (anche area delle scienze storiche);

semiologia (anche area delle scienze della comunicazione).

d) area delle scienze glottodidattiche;

didattica delle lingue moderne;

metodologia dell'insegnamento dell'inglese;

metodologia dell'insegnamento della lingua tedesca;

metodologia dell'insegnamento della lingua francese;
metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
metodologia dell'insegnamento della lingua russa;
istituzioni di lingua inglese (anche area dell'anglistica);
istituzioni di lingua tedesca (anche area della germanistica);
istituzioni di lingua francese (anche area della francesistica);
istituzioni di lingua spagnola (anche area dell'iberistica);
istituzioni di lingua russa (anche area della slavistica);
lingua inglese (anche area dell'anglistica);
lingua tedesca (anche area della germanistica);
lingua francese (anche area della francesistica);
lingua spagnola (anche area dell'iberistica);
lingua russa (anche area della slavistica);
didattica dell'italiano (anche area dell'italianistica);
linguistica applicata (anche area delle scienze del linguaggio);
psicolinguistica (anche area delle scienze del linguaggio);
sociolinguistica (anche area delle scienze del linguaggio);
didattica del latino (anche area delle lingue e culture classiche).

e) Area delle scienze dell'educazione:
pedagogia;
metodologia e didattica generale;
storia della pedagogia;
psicologia pedagogica;
sociologia dell'educazione;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
didattica della filosofia (anche area delle scienze filosofiche);
didattica della storia (anche area delle scienze storiche).

f) Area delle scienze geografiche:
geografia;
geografia politica ed economica;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia umana;
geografia delle lingue (anche area delle scienze del linguaggio).

g) Area delle scienze filosofiche:
filosofia;
filosofia morale;
filosofia della storia;
storia della filosofia;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea;
estetica;
storia dell'estetica;
didattica della filosofia (anche area delle scienze dell'educazione);
filosofia del linguaggio (anche area delle scienze del linguaggio);
storia delle idee (anche area delle scienze storico-culturali).

h) Area delle lingue e culture classiche:
lingua e letteratura latina;
didattica del latino (anche area delle scienze glottodidattiche);
grammatica latina;
storia della retorica classica;
storia della letteratura latina medioevale (anche area delle scienze filologiche);
storia dell'arte antica (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

i) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
filmologia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della musica;
storia dell'arte antica (anche area delle lingue e culture classiche);
storia del teatro inglese (anche area dell'anglistica);
storia del teatro tedesco (anche area della germanistica);
storia del teatro spagnolo (anche area dell'iberistica);
storia del teatro e dello spettacolo (anche area dell'italianistica);
storia del melodramma (anche area dell'italianistica);
storia del teatro medioevale (anche area delle scienze filologiche).

k) Area delle scienze filologiche:
filologia germanica;
filologia romanza;
filologia francese;
filologia ibero-romanza;
filologia slava;
lingua e letteratura inglese medioevale (anche area dell'anglistica);
letteratura tedesca medioevale (anche area della germanistica);
lingua francese medioevale (anche area della francesistica);
lingua e letteratura provenzale (anche area della francesistica);
lingua e letteratura catalana (anche area dell'iberistica);
filologia dantesca (anche area dell'italianistica);
filologia italiana (anche area dell'italianistica);
letterature dialettali (anche area dell'italianistica);
storia e grammatica storica della lingua inglese (anche area delle scienze del linguaggio);
storia della lingua tedesca (anche area delle scienze del linguaggio);
storia e grammatica storica della lingua francese (anche area delle scienze del linguaggio);
storia e grammatica storica della lingua spagnola (anche area delle scienze del linguaggio);
storia e grammatica storica della lingua russa (anche area delle scienze del linguaggio);

storia della letteratura latina medioevale (anche area delle lingue e culture classiche);

storia del teatro medioevale (anche area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

l) Area delle scienze storiche:

archivistica e scienze ausiliarie della storia;

storia romana;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia della Gran Bretagna;

storia americana;

storia della Germania;

storia della Francia;

storia della Spagna;

storia della Russia;

storia economica e sociale del Medioevo;

storia dell'Europa nel Medioevo;

storia dell'Europa orientale nel Medioevo;

toponomastica (anche area delle scienze del linguaggio);

didattica della storia (anche area delle scienze dell'educazione).

m) Area delle scienze storico-culturali:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

storia delle tradizioni popolari;

storia del libro e delle biblioteche;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (anche area della germanistica);

storia della letteratura per l'infanzia (anche area delle scienze della letteratura);

storia delle idee (anche area delle scienze filosofiche).

n) Area delle scienze della letteratura:

letteratura comparata;

teoria e metodologia generale della letteratura (anche area dell'italianistica);

teoria e storia della retorica;

storia della critica letteraria inglese (anche area dell'anglistica);

storia della letteratura per l'infanzia (anche area delle scienze storico-culturali);

letteratura italiana comparata (anche area dell'italianistica);

stilistica e metrica italiana (anche area dell'italianistica);

storia della critica letteraria (anche area dell'italianistica);

sociologia della letteratura (anche area delle scienze della comunicazione);

o) Area delle scienze della comunicazione:

semiologia (anche area delle scienze del linguaggio);

sociologia della letteratura (anche area delle scienze della letteratura).

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

Lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche (a scelta dello studente fra storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea);

glottologia;

una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate e mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

una di scienze glottodidattiche (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

pedagogia;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche (a scelta dello studente nell'ambito dell'area);

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica)

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 3 novembre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A5178

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Albosaggia dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte dell'ENEL di Como. (Deliberazione n. IV/57275).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Como per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Albosaggia, mappale 4, foglio 43, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, destinata alla regolazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Albosaggia, mappale 4, foglio 43, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Albosaggia copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Cosio Valtellino e Rogolo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una pista forestale in località «Alpe Tagliato - Erdona» da parte dell'amministrazione dei comuni stessi. (Deliberazione n. IV/57276).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Cosio Valtellino e di Rogolo per la realizzazione di pista forestale su area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappali 3 (parte), 4 (parte), foglio 46 e nel comune di Rogolo (Sondrio), mapp. 243 (parte), foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella possibilità di intervenire prontamente nella zona in caso di incidenti a persone od incendi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappali 3 (parte), 4 (parte), foglio 46 e nel comune di Rogolo (Sondrio), mappale 243 (parte), foglio 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cosio Valtellino (Sondrio) e del comune di Rogolo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 agosto 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Curiglia con Monteviasco dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un acquedotto in località Alpone da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/643).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) per la realizzazione di acquedotto in località Alpone su area ubicata nel comune di Curiglia con Monteviasco (Varese), mappale 1772, foglio 5, mappali 1772, 2300, 7348, foglio 9, mappali 734, 7834, foglio 10, mappale 7834, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere sono totalmente interrate ad eccezione di un prospetto dell'opera di presa;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Curiglia con Monteviasco (Varese), mappale 1772, foglio 5, mappali 1772, 2300, 7348, foglio 9, mappali 7348, 7834, foglio 10, mappale 7834, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1990.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 15 KV e 380/220 Volts aereo e sotterraneo da parte dell'ENEL - zona di Lecco. (Deliberazione n. V/660).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Lecco, per la realizzazione di elettrodotto a 15 KV e 380/220 Volts aereo e sotterraneo su area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappale 3212, foglio 7, mappali 3200, 3024, 5417, 4835, 3040, 3091, 3094, 4512, 3093, 2869, 2866, 4850, 3098, 2870, 2812, 2874, 2876, 2881, 4806, 2916, 2917, 2918, 2915, 2884, 2887, 4799, 2903, 2901, 2911, 4804, 4825, 4828, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Casargo (Como), mappali 3212, foglio 7, mappali 3200, 3024, 5417, 4835, 3040, 3091, 3094, 4512, 3093, 2869, 2866, 4850, 3098, 2870, 2812, 2874, 2876, 2881, 4806, 2916, 2917, 2918, 2915, 2884, 2887, 4799, 2903, 2901, 2911, 4804, 4825, 4828, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Casargo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 1° ottobre 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A5156

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 novembre 1990, n. 58089-18.10.3.

Controllo automatizzato dell'orario di lavoro.

Alle amministrazioni statali

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente accordo intercompartimentale di lavoro dei pubblici dipendenti, nonché, successivamente, i singoli accordi di comparto (per il personale dei Ministeri decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per il personale delle aziende autonome decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269) prevedono che l'osservanza dell'orario di lavoro vada accertata mediante controlli di tipo automatico e obiettivo, anche saltuari.

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987 subordina l'introduzione dell'orario flessibile alla condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

In attuazione delle predette normative, nonché dello specifico disciplinare tecnico predisposto dal Provveditorato generale dello Stato, molte amministrazioni si sono dotate di conformi ed adeguate apparecchiature, la cui utilizzazione, però, spesso non è andata oltre la fase sperimentale e quindi è risultata discontinua e parziale.

Nel rappresentare che i citati sistemi devono consentire:

la rilevazione automatizzata delle presenze del personale dipendente da utilizzare anche per la «gestione» giuridica ed economica del rapporto di lavoro, nonché dei recenti istituti connessi all'introduzione dell'orario di lavoro flessibile, della settimana lavorativa su cinque giornate o del lavoro part-time;

il controllo degli accessi dei visitatori, il cui obiettivo principale è la sicurezza,

si rende necessario che le amministrazioni presso cui sia stato installato un sistema per la rilevazione automatizzata delle presenze e di controllo degli accessi assumano idonee iniziative perché, *a far data dal 1° gennaio 1991*, le apparecchiature operino a regime, cioè vengano attivate integralmente le procedure previste dai capitolati di fornitura.

Le amministrazioni ancora sprovviste dei predetti sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati all'acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento, nonché di ricevere sintetiche informazioni tecnico-organizzative sul sistema installato, ovvero notizie sui criteri di rilevazione (non automatizzata) attualmente utilizzati.

Il Ministro: GASPARI

90A5223

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 5 dicembre 1990, n. 34.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1990. Aggiornamento dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 dicembre 1989.

Con decisione del Consiglio CEE del 27 luglio 1990, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 259 del 24 settembre 1990, sono stati stabiliti i contingenti definitivi d'importazione dai Paesi a commercio di Stato per il 1990.

Pertanto si rende necessario integrare alcuni quantitativi dei contingenti messi in distribuzione, in via provvisoria, con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1989, come previsto all'art. 1, comma 2, del decreto stesso.

Nell'allegato unito alla presente circolare, sono riportati i quantitativi suppletivi.

Lo sdoganamento dei medesimi potrà essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto ministeriale 12 dicembre 1989.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

IMPORTAZIONI DALL'ALBANIA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex 6401 ex 6402	Calzature con tomaia di materia plastica	L. 20	Bari

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	L. 590	Genova
ex 2933 ex 2934	Altri composti eterociclici	L. 100	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	L. 50	Genova
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	L. 70	Genova
ex 6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili (1)	L. 50	Genova

(1) Escluse «espadrillas».

IMPORTAZIONI DALLA ROMANIA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici diversi, esclusi i concimi chimici, urea	L. 1.831	Pontebba
ex 4011 ex 4012 4013	Pneumatici, comprese camere d'aria	L. 250	Pontebba
6401 6402 6403 ex 6404	Calzature per donna, uomo o ragazzo, calzature sportive, stivali di gomma	L. 50	Pontebba
ex 8452	Parti e pezzi staccati per macchine da cucire	L. 61	Pontebba
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 231	Torino
ex 8708	Parti e pezzi staccati per autoveicoli	L. 2.737	Bologna

Contingente suppletivo prodotti tessili raggruppati per categoria (art. 3 decreto ministeriale 12 dicembre 1989)

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex 161	Camicie e camicette per uomo o ragazzo (v.d. 62059010). Camicette per donna o ragazza (v.d. 62069010)	T. 11	Pontebba

IMPORTAZIONI DALL'URSS

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici vari, esclusa urea	L. 200	Genova
8482	Cuscinetti a rotolamento	L. 250	Torino
ex 8708 8714 1100 1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli e motocicli	L. 130	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
ex 0701 ex 0710 ex 0712 ex 0803	Prodotti agricoli diversi	L. 80	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	L. 80	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	L. 60	Genova

Contingente suppletivo prodotti tessili raggruppati per categoria (art. 3 decreto ministeriale 12 dicembre 1989)

Categoria	Merce	Quantità o valore (in milioni di lire)	Dogana
8	Camicie e camicette tessute, per uomo o ragazzo	N. 1.000	Genova

90A5224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto n. 4009 - Div. I, del 25 luglio 1989 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare l'eredità costituita in quota capitale dalla somma di L. 74.768.803 (depositata presso il Credito varesino) cui sono da aggiungere gli interessi e da detrarre, per volontà del testatore, le spese funerarie; eredità disposta dal sig. Giuseppe Regonda, deceduto il 21 giugno 1988.

90A5182

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e ai vice presidenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati.

Con decreto interministeriale 19 novembre 1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente e ai vice presidenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati, in conseguenza della riclassificazione dell'Ente, operata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1990 emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è stata così rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1989:

presidente: compenso annuo lordo pari al trattamento economico del dirigente generale livello B delle amministrazioni statali, maggiorato del 20%.

vice presidenti: compenso annuo lordo pari al 40% del compenso annuo lordo fissato per il presidente.

L'importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di amministrazione viene, altresì, rideterminato nella misura pari a quella prevista, nel tempo, per i componenti gli organi di amministrazione e revisione.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

90A5184

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione di etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «Surgiva»

Con decreto ministeriale n. 2672 del 9 novembre 1990 sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale «Surgiva» di Carisolo (Trento).

90A5183

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Chienis e Fornace

Con deliberazione n. 12290 del 5 ottobre 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2223, 2224 e 2225 in comune catastale di Chienis dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 13112 del 19 ottobre 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2456 in comune catastale di Fornace dal demanio al patrimonio provinciale.

90A5185

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Sevignano

Con deliberazione n. 12746 del 12 ottobre 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di frazionare la particella fondiaria 917/4, in comune catastale di Sevignano, nelle particelle fondiarie 917/4 e 917/14 ed a trasferire la particella fondiaria 917/14 dalla provincia autonoma di Trento - beni demaniali, alla provincia autonoma di Trento.

90A5202

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000